

Dipartimento di Impresa e Management
Cattedra di Revisione, Deontologia e Tecnica professionale

"La responsabilità delle società di revisione "
Caso PARMALAT: un fallimento della Corporate Governance

RELATORE

Prof. Antonio Chirico

CANDIDATO

Antonia Inglese

Matr. 187121

ANNO ACCADEMICO 2015/2016

"E' dalle cose di cui abbiamo più paura che nascono le gioie più grandi"

A me, che sono riuscita a correre più veloce delle mie preoccupazioni.

*Ai miei genitori, che mi hanno insegnato a guardare oltre ogni cosa,
dritto alla meta.*

Introduzione

Gli scandali finanziari degli ultimi anni, dalla società Cirio alla Parmalat e alla vicenda della banca d'affari Lehman Brothers, hanno portato alla ribalta quelle che sono le conseguenze indirette dei numerosi casi d'insolvenza e alla necessità di un *ri-esame* su quelle che sono le responsabilità civili delle società di revisione nonché dei responsabili e dei dipendenti della medesima¹.

Di fronte a grandi eventi d'insolvenza, ma soprattutto nella volontà di limitare il danno, l'investitore ha richiesto l'ammissione al passivo dell'emittente oppure la possibilità di agire in giudizio nei confronti di quei soggetti coinvolti nelle vicende a vario titolo.

La tendenza degli ultimi anni è stata orientata verso la scelta di colpire soggetti diversi dall'emittente, poiché c'è la diffusa convinzione di base che essi siano maggiormente capienti finanziariamente rispetto all'emittente e, in particolare, siano in grado di risarcire totalmente il danno. Nella considerazione che l'ammissione al passivo consente una risoluzione solo parziale del danno subito, la maggior parte delle azioni in giudizio sono state avviate nei confronti degli intermediari finanziari che hanno collocato gli strumenti finanziari delle società successivamente dichiarate insolventi.

Premesso ciò non possiamo trascurare la complessità delle norme di comportamento che regolano, a livello legislativo e a livello regolamentare, il complesso delle azioni di tali soggetti, e non è né difficile né raro trovare qualche inosservanza che sicuramente va a determinare quella che è la loro responsabilità civile². Dalla valutazione delle diverse situazioni scaturisce la decisione di contestare la violazione verso i doveri informativi, e verso le regole di adeguatezza verso quelle particolari situazioni che hanno portato ad aver agito in situazioni di conflitti d'interessi. Sicuramente l'azione nei confronti degli intermediari finanziari resta quella prediletta da un elevato numero di soggetti, seppure esiste un'altra via per cercare di ottenere il risarcimento del danno che consiste nell'agire verso coloro che hanno effettuato la revisione contabile delle società successivamente andate in *default*.

Sarà questo l'argomento di cui mi occuperò nell'elaborato, ed è opportuno, a tal fine, fare dei brevi chiarimenti sulla natura della funzione che viene esercitata dalle società di revisione poiché esse svolgono anche un ruolo natura "pubblicistica": i revisori, oltre che rendere un servizio alla società revisionata (servizio per il quale sono pagati dalla medesima società), rendono un servizio al mercato.

Del resto è attraverso l'attività di revisione che viene a verificarsi lo stato economico-finanziario di una determinata società riducendo lo squilibrio informativa fra chi vende strumenti finanziarie chi li acquista. Il giudizio della società di revisione influenza il corso degli strumenti finanziari della società oggetto di revisione: i titoli di un certo emittente diventano più o meno appetibili a seconda dei

¹ BALZOLA, *La responsabilità contrattuale del revisore contabile: obbligazione di mezzo o di risultato?*, in Giur. it., 2006, pag 2334

² COTTINO, *La responsabilità degli intermediari finanziari* - Giur. it., 2010, pag 607

fondamentali della società revisionata; il giudizio espresso dalla società di revisione conferma tali fondamentali contribuendo ad indurre determinati comportamenti (acquistare o vendere) in testa agli investitori.

Capitolo I

I PRINCIPI DI REVISIONE

- 1.1** **Disciplina e finalità della revisione contabile in generale**
- 1.2** **Evoluzione nel tempo dei Principi di revisione**
- 1.3** **I Principi contabili IAS/IFRS**

Capitolo II

LE SOCIETA' di REVISIONE

- 2.1** **Da art. 155 all'art. 165**
- 2.2** **La responsabilità nei confronti della società oggetto di revisione**
- 2.3** **La responsabilità nei confronti dei terzi**

Capitolo III

SOCIETA' DI REVISIONE: LA FRODE

- 3.1** **Il concetto di rischio**
- 3.2** **Strumenti per la valutazione del rischio**
- 3.3** **La frode: CFO nell'organizzazione dei processi interni**

Caso PARMALAT: un *fallimento della Corporate Governance*

Conclusioni

Bibliografia

Capitolo I

I PRINCIPI DI REVISIONE

1.1 Disciplina e finalità della revisione contabile in generale 1.2 Evoluzione nel tempo dei Principi di revisione 1.3 I Principi contabili IAS/IFRS

1.1 Disciplina e finalità della revisione contabile in generale

Le funzione (anche) pubblicistica svolta dalle società di revisione sono regolate dall'art. 96 t.u.f. in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari³, con particolare riferimento alla natura pubblicistica del ruolo svolto dai revisori previsto dalla successiva frase 2 dell'art. 96 t.u.f., secondo cui *“l’offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non può essere effettuata se il revisore contabile ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarato impossibilitato ad esprimere un giudizio⁴”*.

La relazione dei revisori contabili è il presupposto per l’offerta di determinati strumenti finanziari sul mercato: dal giudizio della società di revisione dipende la stessa esistenza del mercato mobiliare. Questo indica che il corretto adempimento della funzione di revisione contabile è di fondamentale aiuto per il buon funzionamento dei mercati finanziari, e rientra in ciò quello che è il ruolo pubblicistico che i revisori svolgono. E’ alla luce di queste considerazioni sulla funzione pubblicistica che risulta difficile comprendere e giustificare come la società di revisione possa ricevere l’incarico, per poi essere pagata, dalla stessa società revisionata, così come dispone l’art. 159, 1° co., t.u.f.: *“l’assemblea ... conferisce l’incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ad una società di revisione iscritta nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 approvandone il compenso”* (è questo il classico esempio *“all’italiana”* del controllato che nomina e paga il controllore).

E’ doveroso precisare che la correttezza dei rapporti patrimoniali fra la società di revisione e la società revisionata è garantita da due disposizioni che prevedono sanzioni penali: l’art. 177 t.u.f. (*“illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione”*) e l’art. 178 t.u.f. (*“compensi illegali”*)⁵. E’ d’obbligo un breve accenno alla misura adottata contro il rischio del conflitto d’interessi che pone l’attenzione sulla conservazione di una buona reputazione come disincentivo a far prevalere i propri interessi rispetto alla garanzia dei diversi interessi cui la funzione di revisione dovrebbe essere giustamente

³ F. BRUNO e ROZZI, *Dalla sollecitazione all’investimento all’offerta al pubblico di prodotti finanziari*, in *Giur. comm.*, 2008, I, pag. 276

⁴ SANGIOVANNI, *Commento all’art. 94 t.u.f.*, in *Commentario breve al diritto dei consumatori*, a cura di De Cristofaro e Zaccaria, Padova, 2010, pag 1589

⁵ SANGIOVANNI, *La nuova responsabilità da prospetto nell’art. 94 t.u.f.*, in *Giur. di Merito*, 2010, pag 227

indirizzata, ma sappiamo bene che negli ultimi anni sono stati numerosi i casi in cui il rischio di perdere reputazione come disincentivo è risultato essere piuttosto inefficace.

Gli artt. da 155 a 165- bis nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (t.u.f.) sono quelli che disciplinano al revisione contabile.

Il presente elaborato vuole essere un sintesi su quelle che sono le disposizioni sulla attività di revisione contabile (art. 155 t.u.f.) e sulle “*relazioni di revisione*” (art. 156 t.u.f.).

L’art. 155 t.u.f. determina i compiti propri della società di revisione, che risultano essere quello di *verificare*:

- a) nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- b) che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano (art. 155, 1° co., t.u.f.).

Nello stesso art. 155, 2° co., t.u.f viene previsto che “*la società di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della società documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli; essa informa senza indugio la Consob e il collegio sindacale dei fatti ritenuti censurabili*”, con il compito (art. 155, 3° co., t.u.f.) di riportare in apposito libro tenuto presso la sede delle società che ha conferito l’incarico le informazioni concernenti l’attività di revisione svolta, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Consob con regolamento. Tutta questa attività svolta viene ad essere identificato anche come contributo per dimostrare comportamenti di natura omissiva o commissiva, e più in generale comportamenti negligenti della società di revisione. Le relazioni sono datate e sottoscritte dal responsabile della revisione contabile (socio o amministratore della società di revisione e regolarmente iscritto nel registro dei revisori contabili). Possiamo avere quattro tipi di esito dei giudizi giudizio:

- (1) senza rilievi quando alla società non può essere mossa alcuna contestazione. La società di revisione esprime un giudizio senza rilievi là dove il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e allorché rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio;
- (2) con rilievi quando la società di revisione può esprimere un giudizio ;
- (3) giudizio che potrebbe essere negativo per il quale la società deve relazionare, in maniera analitica, i motivi della propria decisione;
- (4) si può verificare la situazione di impossibilità di esprimere un giudizio.

All’interno dell’attività di revisione possono verificarsi errori che vanno a ricadere sulle scelte di investimento nella società revisionata, errori consistenti in una valutazione eccessivamente positiva oppure eccessivamente negativa della società, con il rischio che se il bilancio sopravvaluta erroneamente certe situazioni e cifre, il valore della società risulta essere più elevato di quanto sia in realtà e questo potrebbe

indurre, a quanti comprano le azioni di tale società, di pagarle ad un prezzo eccessivo, oppure ci possiamo trovare di fronte a situazioni contrarie con la vendita di azioni a un prezzo eccessivamente basso rispetto al loro valore reale.

Negli ultimi anni l'errore più comune è stato quello della sopravvalutazione della società (non evidenziata dai revisori) che induce ignari risparmiatori a investire nella medesima. Solitamente la situazione salta fuori quando la società è in uno stadio già avanzato, sotto forma d'insolvenza e gli investitori subiscono il danno.

Nell'art 164 1° co. t.u.f. "*alla società di revisione si applicano le disposizioni dell'articolo 2407 c.c.*" senza alcuna analisi di compatibilità fra le norme, come avviene invece in altri contesti, e in tal modo il regime di responsabilità della società di revisione viene assimilato a quello previsto per i sindaci, seppure va precisato che i doveri delle società di revisione non sono, per molti versi, coincidenti con quelli dei sindaci in quanto la loro lettura va fatta secondo quella regolamentazione di riferimento che, per essere meglio compresa, viene distribuita su due livelli:

- da un lato vi sono le disposizioni di legge per la ricostruzione dei doveri delle società di revisione (artt. 155, 156 e 158 t.u.f.);
- dall'altro lato è necessario che le società di revisione rispettino i regolamenti emanati dalla Consob.

E' fondamentale considerare che l'art. 2407, 1° co., c.c. si caratterizza per il fatto di utilizzare il criterio della "*professionalità*", ciò è dovuto al fatto che le società di revisione, così come accade per i sindaci, hanno l'obbligo di soddisfare determinati requisiti di *professionalità*.

Sicuramente il rigore richiesto alle società di revisione non si risolve nel principio generico individuato nell'art. 1176, 1° co., c.c, ma quanto "*nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata*" così come delineato nella specifica dell'art. 1176, 2° co., c.c,

Al fine di stabilire quale debba essere la "giusta" diligenza della società di revisione bisogna tenere conto delle caratteristiche dell'attività di revisione il cui compito principale è la verifica dei bilanci, che trova la sua espressione in una relazione (art. 156 t.u.f.) seppure va precisato che spesso è proprio la dimensione dei bilanci delle società oggetto di revisione a non consentire la verifica analitica di ogni elemento contenuto negli stessi e spesso, determinati controlli possono essere eseguiti solo a campione e ciò può avere come conseguenza l'impossibilità di rilevate determinate circostanze.

E' nel contesto della misurazione del *livello di diligenza* ragionevolmente imponibile alle società di revisione che viene a porsi il problema particolare delle frodi⁶ poiché il bilancio può contenere dati non corrispondenti a quelli reali e non solo per colpa degli amministratori, ma talvolta per dolo dei medesimi. La "*frode*" può riguardare la documentazione che costituisce la base per la predisposizione del bilancio, ma può riguardare anche il bilancio stesso.

⁶ V. FACCI, *Il danno da informazione inesatta nell'attività di revisione contabile*, in Resp. civ. e prev., 2007

La considerazione paradossale è che proprio nel caso di frodi perpetrate dagli amministratori il lavoro della società di revisione risulta essere più difficile a causa del fatto che chi predispone una documentazione o un bilancio falso utilizza meccanismi sofisticati capaci di coprire le falsità, causa per cui la società di revisione potrebbe non scoprirla, nonostante utilizzi tutta la diligenza richiesta dal caso.

1.2 Evoluzione nel tempo dei Principi di revisione

L'art. 2555 del Codice Civile dà una definizione distinta per aziende, impresa e società indicando come *azienda* quel “*complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa*”; *impresa* come “*l'esercizio professionale di una attività economica organizzata al fine dello scambio di beni e servizi*” ed infine alla *società* attribuisce un rapporto di contratto con cui “*due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica*”. Sia l'azienda, la società che l'impresa sono organizzazioni di persone e di beni economici, che attraverso una serie coordinata di operazioni, mirano al soddisfacimento dei bisogni umani.

Nel corso degli anni più volte il legislatore si è interessato a quello che è un aspetto rilevante comune all'Azienda, alla Società e all'Impresa: il sistema di controllo interno che esse adottano per analizzare l'ambiente in cui le imprese operano ed il modo in cui gestiscono i vari rischi aziendali.

Questo perché le imprese condividono alcune caratteristiche:

- l'impresa è composta da un sistema di elementi relazionati tra loro⁷;
- il fine delle imprese è quello della realizzazione e vendita dei suoi prodotti ad un cliente attraverso una serie di strategie di marketing per mezzi di scambi con l'ambiente circostante che rendono le imprese dei sistemi aperti.

In realtà le imprese raggruppano differenti aspetti organizzativi e sono la rappresentazione dell'evoluzione storica delle metodologie organizzative applicate alla realtà, possono essere definite come la *sintesi di differenti aspetti organizzativi*. E' sulla base delle diverse tipologia di organizzazione degli aspetti aziendali che ciascuna impresa si distingue dalle altre per proporzionarsi sia alle nuove condizioni ambientali presenti nel contesto economico a cui fa riferimento, e sia alla grandezza misurata in termini di espansione territoriale e alla capacità di avere influenza sull'ambiente economico⁸.

Nel tempo le aziende hanno adottato modelli organizzativi differenti per potersi adeguare e muoversi più comodamente nell'ambiente economico in cui operano. Storicamente il primo modello prevedeva la divisione dei compiti tra le diverse funzioni aziendali con personale specializzato⁹, suddivisione che dà una

⁷ G. GIAPPICHELLI, *Lezioni di economia aziendale*, Editore, Torino, 2003

⁸ L'ambiente si divide in particolare in due livelli di analisi differenti:

- L'ambiente generale, che è l'ambiente del sistema Paese in cui l'azienda ha sede e principalmente opera;
- L'ambiente specifico, che rappresenta il contesto più particolare e ristretto entro cui opera ogni singola impresa ed è rappresentato tipicamente dal settore e dal mercato in cui ciascuna impresa esercita la propria attività.

⁹ F. CULASSO, *Sistema – impresa e gestione per processi*, Giappichelli Editore, Torino, 1999

interpretazione naturale per il funzionamento dell'impresa in vista delle sue funzioni fondamentali, definite anche come “*aree funzionali*”, ripartizione funzionale in base ai diversi vantaggi:

- La maggiore specializzazione è quella che vede il raggruppamento di risorse omogenee nella medesima unità organizzativa;
- Segue poi la considerazione di maggior efficienza attraverso lo sfruttamento delle economie di scala in ciascuna funzione.

Questa ripartizione svela i punti di debolezza dell'organizzazione per funzioni che comportano due grandi svantaggi e che, nel contempo ne indicano i punti di debolezza:

- La scarsa attenzione all'unitarietà aziendale ponendo l'enfasi esclusivamente sui risultati di funzione perdendo così di vista la soddisfazione del cliente che è in realtà l'obiettivo prefissato di lungo periodo dell'azienda.
- La scarsa efficacia;
- La non elasticità rispetto ai mutamenti ambientali.
- La scarsa flessibilità.

L'evoluzione ha portato in seguito ad una gestione di carattere più procedurale dove l'obiettivo finale complessivo permette un maggiore coordinamento ed il perseguimento di un comune obiettivo.

Ciò che permette di seguire, monitorare e gestire l'intero flusso delle attività che compongono il processo stesso e l'utilizzo delle risorse sta nell'organizzazione per processi che portano alla realizzazione di un oggetto di scambio (interno o esterno) e come tale di valore per il cliente¹⁰.

Metodologie di misurazione di performance e raggiungimento degli obiettivi accompagnano il modello di gestione dell'impresa per processi, permettendo l'introduzione in azienda di strumenti molto utili alle finalità dell'organizzazione dei processi e, quindi, del soddisfacimento finale delle attese degli *stakeholders*¹¹.

Nella presente ricerca si è cercato di analizzare quella che è stata l'evoluzione nel tempo dei principi di revisione nel controllo di gestione che riguarda da un lato l'accertamento della gestione aziendale affinché si svolga in condizioni di efficienza ed efficacia, coerentemente con gli obiettivi esplicitati in sede di pianificazione strategica, e dall'altro il monitoraggio del sistema organizzativo interno, il suo corretto funzionamento al fine di garantire quello che viene definito *internal audit*¹² ossia quel flusso informativo reale che permette di essere in linea con quanto richiesto dalle leggi.

Nel corso degli ultimi anni in seguito alla non corretta informativa fornita da alcune aziende, dovuta a dirigenti aziendali non capaci del loro ruolo e a situazioni di frode, la figura e l'importanza della *funzione amministrazione e controllo* è stata “*svalutata*” anche grazie alle scarse misure anti-frode e agli scarsi

¹⁰ F. CULASSO, *Sistema – impresa e gestione per processi*, Giappichelli Editore, Torino, 1999

¹¹ Con tale termine vengono individuati i soggetti portatori di interessi nei confronti di un'iniziativa economica (ad esempio clienti, fornitori, banche, azionisti, ecc.) (come definito in W.M. Evan, *A stakeholder approach on modern corporation: the kantian capitalism*, 1984)

¹² G. GIAPPICHELLI, *Lezioni di economia aziendale*, Editore, Torino, 2003

controlli interni posti in essere. Tutto ciò ha reso indispensabile e attuale la necessità, così come richiesto al secondo comma del Codice civile italiano, di una corretta e veritiera stesura del bilancio d'esercizio: "Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio". In linea con tutto ciò è diventato di fondamentale inserire all'interno delle imprese un adeguato sistema di monitoraggio del rischio, indicando con il termine *rischio* i possibili scostamenti dai risultati attesi per effetto di eventi di incerta manifestazione, interni o esterni al sistema aziendale¹³. La sopravvivenza delle imprese è condizionata dal rischio e deve essere quindi gestito con interventi politici appropriati.

Eventi storici di recente passato hanno dimostrato come un sistema di controllo interno non adeguato, flussi informativi non gestiti nella maniera corretta abbiano provocato sensazionali danni agli investitori. Questo ha richiesto l'indispensabile intervento delle istituzioni politiche per *ridefinire* le nuove regole in tema di *Corporate Governance* e di *controllo interno*.

Diversi sono stati gli interventi normativi in tutto il mondo, tra i quali il COSO Report (1992) e la legge Sarbanes – Oxley Act (SOX USA, 2002), che riguardano l'informativa su risk management e l'introduzione della responsabilità penale per l'Amministratore delegato ed il Direttore Amministrativo¹⁴. Viene così aumentata la responsabilità degli *auditor esterni* delle aziende intensificando la necessità di monitorare e separare i loro servizi tra consulenza e revisione, creando un *board indipendente* che si occupi del monitoraggio delle società di revisione, dove la certificazione della veridicità del bilancio annuale eseguita dai *senior corporate management* sulla scorta di relazioni finanziarie delle società quotate prevedono la *full disclosure*¹⁵ ossia una sintesi di tutte le transazioni *off-balance sheet* e di altre obbligazioni che potrebbero influenzare e falsificare le condizioni finanziarie della *corporation*¹⁶.

I più importanti interventi normativi presenti anche in Italia sono di seguito riportati:

- 1) La Legge Draghi risalente al 1998, sul sistema di controllo interno ed sul Collegio sindacale delle società quotate¹⁷;
- 2) La Responsabilità penale degli enti del 2001, sui modelli di organizzazione e di controllo interno¹⁸;
- 3) La Riforma del risparmio del 2005, sull'introduzione nelle aziende della figura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari (CFO)¹⁹;
- 4) Il D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

¹³ F. CULASSO, *Gestione del rischio e controllo strategico. Un'ottica sistemica aziendale*, Giappichelli Editore, Torino, 2009

¹⁴ Legge Stati Uniti d'America del senatore P. Sarbanes, 30 luglio 2002

¹⁵ Con tale termine si vuole indicare che tutte le transazioni off-balance sheet e tutte le informazioni che potrebbero influenzare le condizioni finanziarie della società dovranno essere rese pubbliche sia nelle relazioni annuali che in quelle semestrali

¹⁶ www.irtop.com : Articolo del 2 marzo 2004, *Sarbanes-Oxley Act e trasparenza in USA*.

¹⁷ D.Lgs. n. 58/1998

¹⁸ D.Lgs. n. 231/2001

¹⁹ Legge n. 262/2005

Il presente lavoro si propone quindi di analizzare il sistema di controllo interno posto in essere da imprese di grandi dimensioni per cercare di comprendere come il sistema di controllo interno porti realmente ad un flusso informativo corretto nel rispetto della specifica legislazione di settore.

Tutte queste società, regolarmente iscritte in un apposito Albo tenuto dalla Consob²⁰, hanno il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta registrazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, informando quei fatti ritenuti censurabili al Collegio sindacale e alla Consob, devono verificare che il Bilancio d'esercizio con l'eventuale Bilancio consolidato, corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e alle norme che li disciplinano²¹.

Qualora si tratti di *revisione obbligatoria* ad una società quotata sarà cura dell'Assemblea dei Soci, previo parere del Collegio sindacale, di dare l'incarico (della durata di tre esercizi rinnovabili non più di due volte alla stessa società) alla società di revisione (incarico rinnovabile ogni tre esercizi senza limiti se si tratta di incarichi di revisione volontaria), con la possibilità di revocare l'incarico prima della scadenza prevista in caso di una giusta causa e sempre dopo il parere del Collegio sindacale.

Al termine di ogni esercizio la società di revisione esprime un giudizio sul Bilancio che viene formalizzato in una apposita relazione allegata al Bilancio e depositata presso la sede della società durante i 15 giorni che precedono l'approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea e fino a quando il documento non viene approvato²².

Il continuo confronto delle analisi di specifici casi aziendali riesce ad essere utile al fine di comprendere appieno le differenze, le metodologie e la peculiarità dei controlli che garantisca un corretto flusso dell'informativa di bilancio nei confronti di un mercato sempre più attento al rispetto delle leggi da parte delle organizzazioni ed alle certificazioni esterne oltre che a sistemi di controllo interni, i quali garantiscano la correttezza delle informazioni utili agli investitori esterni per diverse finalità.

1.3 I Principi contabili IAS/IFRS

In Italia il Codice civile, dall'art. 2423 sino all'art. 2435 bis, regola la redazione del Bilancio d'esercizio e quella di Bilancio consolidato per l'emissione di informativa da parte delle società verso l'esterno, fissando le finalità, i principi di redazione e i principi contabili:

- ✓ Le finalità del Bilancio d'esercizio rappresentano le linee guida che danno le indicazioni agli amministratori nella redazione del Bilancio d'esercizio, dettano le regole generali e sono superiore a tutte le altre regole relative al bilancio;

²⁰ www.consob.it: La Borsa Commissione Nazionale per le Società e la Borsa è stata istituita con la legge n. 216 del 7 giugno 1974, è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia con la legge 281 del 1985, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.

²¹ Commissione paritetica per la statuizione dei principi di revisione, *Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio*

²² Art. 156 comma 5 D.Lgs. 58/1998

- ✓ I principi di redazione forniscono suggerimenti di carattere tecnico relativi alla redazione del Bilancio d'esercizio;
- ✓ I principi contabili individuano quelle norme tecnico-applicative utili alla rilevazione delle operazioni di gestione, alla redazione degli schemi di bilancio e alla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi consentendo l'applicazione pratica delle finalità e dei principi di redazione del Bilancio d'esercizio.

All'art. 2423 il Codice civile sottolinea l'obbligo della chiarezza nella redazione del Bilancio d'esercizio in una forma tale da rendere agevole la lettura del formazioni contenute nel bilancio stesso: *“gli amministratori debbano redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. [...]”*.

Ne sottolinea in maniera chiara l'esigenza fondamentale della rappresentazione veritiera e corretta (da non intendersi come verità oggettiva poiché impossibile da raggiungere trattandosi di valori stimati, quanto piuttosto come invito ad operare correttamente le stime per una rappresentazione adeguata al risultato di tali stime), poiché questo comporta l'attendibilità del Bilancio d'esercizio con un chiaro riferimento alla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato economico dell'impresa.

Non meno importante è l'art. 2423 bis dove vengono invece riportati i diversi principi di redazione del bilancio:

- *Principio della continuità* dove il termine Bilancio d'esercizio viene riferito al bilancio di una impresa in funzionamento e per la valutazione degli elementi del patrimonio in prospettiva della continuazione dell'attività (ad esempio non è possibile valutare i beni strumentali al valore di realizzo diretto sul mercato, in quanto essi verranno realizzati indirettamente attraverso i ricavi di vendita dei beni).
- *Principio della prudenza* utile ad evitare che la valutazione delle attività e delle passività porti a sopravvalutazioni del reddito e del patrimonio²³. Questo richiede l'iscrizione in bilancio di tutte le perdite, anche solo presunte, e di tutti i rischi prevedibili, e la non iscrizione in bilancio degli utili non ancora realizzati.
- *Principio della competenza* per la determinazione del reddito prodotto nell'esercizio ottenuto dalla differenza tra il flusso dei ricavi (si considerano economicamente conseguiti nel periodo amministrativo in cui è stato completato il processo produttivo dei beni o dei servizi ed è avvenuto lo scambio con terze economie) ed il flusso dei costi (che sono imputati nell'esercizio in cui i relativi fattori produttivi hanno concorso alla determinazione dei ricavi) relativi alla gestione, in tal senso evidenziamo la correlazione tra ricavi e costi iscritti in Conto economico.

²³ P. PISONI, F. BAVA, D. BUSSO, A. DEVALLE, *Il bilancio d'esercizio 2010. Principi, struttura e valutazioni*, Euroconference editore, Verona, settembre 2009

- *Principio della valutazione separata degli elementi eterogenei delle singole voci* utile per evitare che vengano effettuate compensazioni tra utili non realizzati relativi ad alcuni elementi del patrimonio aziendale e perdite presunte relative ad altri elementi patrimoniali.
- *Principio della costanza dei criteri di valutazione degli elementi patrimoniali* che vieta eventuali modifiche da un esercizio all'altro se non in casi eccezionali e riportando nella *Nota Integrativa* sia la motivazione dell'applicazione della deroga sia l'influenza del cambiamento del criterio di valutazione sulla situazione patrimoniale, finanziaria nonché sul quello che è stato il risultato economico.

Quando i criteri di valutazione restano costanti, per effettuare politiche di bilancio, possiamo sicuramente evitare l'uso del cambiamento dei criteri di valutazione come mezzo. Il cambiamento di un criterio di valutazione richiede di essere applicato retroattivamente²⁴ per cui il nuovo principio contabile si ritrova ad essere applicato anche su operazioni riguardanti esercizi precedenti rispetto a quello su cui il cambiamento sta intervenendo. Questo concetto di applicazione retrospettiva ha come immediata conseguenza la necessità di determinare l'effetto cumulativo derivante dal cambiamento di principio all'inizio dell'esercizio che, nel rispetto di quanto stabilito, va iscritto come provento o onere nell'*area straordinaria*.

I principi contabili, quelle regole per la formazione del Bilancio d'esercizio, vengono collocati nella parte riguardante le norme che regolano la redazione del bilancio d'esercizio e riguardano l'intero processo formativo del Bilancio d'esercizio, e possono avere come oggetto la rilevazione contabile delle operazioni di gestione, la redazione del Bilancio d'esercizio, la valutazione delle attività e delle passività costituenti il patrimonio di bilancio.

Attualmente nella redazione di determinati bilanci viene richiesto di fare riferimento ad altri principi contabili, presenti ancora prima che la Comunità Europea imponesse il loro uso. Ad alcune società europee (comprese diverse italiane) a partire dall'esercizio datato 1 gennaio 2005 viene data la possibilità di abbandonare il modello di bilancio basato sul Codice civile indicando il proprio patrimonio e reddito differentemente da quello che verrebbe fuori applicando le Direttive comunitarie. Per principi contabili internazionali si intendono gli *International Accounting Standards (IAS)*, gli *International Financial Reporting Standards (IFRS)* e le relative *Interpretazioni (SIC/IFRIC)*, emessi dall'*Accounting Standards Boards (IASB)*²⁵ e dall'*International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)*.

E' doveroso precisare che alle società europee non è permesso utilizzare con immediatezza i principi contabili internazionali emanati dallo IASB, poiché questi principi devono essere accettati

²⁴ Da *Principio contabile italiano n. 29*: Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio.

²⁵ Lo IASB è un organo indipendente di formazione della Fondazione IFRS. I suoi membri sono responsabili dello sviluppo e della pubblicazione degli IFRS, inclusi quelli per le piccole-medie imprese, e per l'approvazione di interpretazioni degli IFRS, sviluppato dalla IFRS Interpretations Committee (precedentemente chiamata IFRIC). Lo IASB opera a stretto contatto con gli stakeholders di tutto il mondo, inclusi investitori, analisti, legislatori, business leader ed esercenti la professione contabile

dalla Comunità Europea attraverso il meccanismo di omologazione, al fine di verificare che gli *IAS/IFRS* non siano in contrasto con le Direttive comunitarie; rispondano ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall'informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l'idoneità della gestione.

L'iter richiede che dopo eventuale omologazione *i principi contabili internazionali* possono essere tradotti nelle lingue ufficiali della Comunità Europea per essere pubblicati sulla GUCE²⁶ e, da questo momento in poi, possono essere impiegati dalle società per la preparazione dei loro bilanci.

La scelta della Comunità Europea di obbligare o consentire ad alcune società l'utilizzo degli *IAS/IFRS* ha come obiettivo quello di garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e l'efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno.

Agli Stati membri vengono date due differenti opzioni:

- a) Gli Stati membri possono consentire o prescrivere alle società quotate di redigere il loro Bilancio d'esercizio e alle società non quotate di redigere il bilancio consolidato e/o il Bilancio d'esercizio conformemente ai principi contabili internazionali²⁷;
- b) Gli Stati membri possono posticipare l'inizio dell'obbligo di adottare i principi contabili internazionali agli esercizi a partire dal 1 gennaio 2007 alle società i cui soli titoli di debito sono quotati o i cui titoli sono ammessi alla negoziazione pubblica in un paese terzo e per questo hanno applicato principi riconosciuti internazionalmente a partire da un esercizio finanziario iniziato prima della data di pubblicazione del Regolamento nella GUCE²⁸.

L'esercizio dell'opzione prevista dall'art. 5 del Regolamento CE 1606/2002 in Italia ha avuto luogo in due distinte momenti:

- 1) nel 2003 la legge delega comunitaria ha posto l'obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del Bilancio d'esercizio delle società quotate, nella redazione del Bilancio d'esercizio e consolidato delle società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico²⁹, nella redazione del Bilancio d'esercizio e consolidato delle banche ed intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia, nella redazione del Bilancio consolidato delle società che esercitano attività di assicurazione³⁰ e, infine, nella redazione del Bilancio d'esercizio delle società quotate e delle società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico che

²⁶ Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea

²⁷ Fonte art. 5 Regolamento CE 1606/2002

²⁸ Fonte art. 9 Regolamento CE 1606/2002

²⁹ L'art. 116 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n.58 e l'art. 2 bis del Regolamento Consob 11971/1999, n. 14372 stabiliscono che sono emittenti di strumenti finanziari presso il pubblico gli emittenti italiani che contestualmente:

- Abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 250, che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;
- Non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis primo comma (per il dettaglio di tali limiti si veda la nota n. 48).

³⁰ Così come previsto dal D.Lgs. 173 del 26 maggio 1997 e dal punto A dell'allegato I del D.Lgs., sull'assicurazioni sulla durata della vita umana, del 17 marzo 1995, n. 174.

esercitano attività di assicurazione solo nel caso in cui non redigano il bilancio consolidato.

- 2) nel 2005 il decreto legislativo di attuazione della legge delega comunitaria precedentemente esplicitata ha disciplinato le opzioni in tema di utilizzo dei principi contabili internazionali nella redazione del Bilancio d'esercizio e consolidato da parte delle società italiane (D.Lgs. 38/2005).

In Italia tra le aziende che hanno scelto di redigere il Bilancio d'esercizio in base ai principi contabili internazionali vi è la società *Ferrero Spa*, che pur non essendo obbligata, ha optato per l'utilizzo facoltativo dei principi IAS/IFRS, per permettere ai lettori dei bilanci di poter fare delle comparazioni con le aziende dello stesso settore di appartenenza. Resta il fatto che in tutte le aziende i principi per la redazione del Bilancio d'esercizio, che siano nazionali o internazionali, devono comunque essere seguiti ed applicati nel modo più corretto possibile.

Ai fini dell'emissione corretta dell'informativa di bilancio delle aziende i principi contabili nazionali ed internazionali sono di fondamentale importanza. In alcuni settori i principi contabili sono facilmente applicabili, tuttavia non va mai esclusa la probabilità della presenza di informazioni sbagliate che ha come conseguenza quella di indirizzare i lettori di bilancio verso una direzione che si discosta dalla reale situazione, come spesso accade quando viene richiesta l'informativa sulle disponibilità liquide detenute dalla società presso la propria sede, le proprie succursali o su conti correnti esterni (ad esempio bancari o postali).

Capitolo II

LE SOCIETA' di REVISIONE

- 2.1 Da art. 155 all'art. 165** **2.2 La responsabilità nei confronti della società oggetto di revisione**
2.3 La responsabilità nei confronti dei terzi

2.1 Da art. 155 all'art. 165

Con il d.lgs. 39\2010 il controllo contabile della società, affidato al collegio sindacale, passa nelle mani di soggetti specializzati: i revisori legali o le società di revisione, al fine di ottenere da parte di soggetti esterni alla società, definiti revisori contabili, un controllo “più imparziale”. All'interno delle società è possibile fare una distinzione:

- in società iscritte all'albo speciale tenuto dalla *Consob* ai sensi dell'art. 161 TUF, abilitate alle funzioni di revisione contabile e di certificazione dei bilanci sia in quelle società aventi azioni quotate in borsa, sia in quelle società sottoposte all'obbligo della revisione in virtù di varie leggi speciali (come, p.e., società di gestione del risparmio, *SIM*, *SICAV*: art. 9 TUF).
- società che svolgono attività di libera revisione e controllo per le quali, allo stato, non vi è alcuna disciplina speciale circa i requisiti e la loro vigilanza.

Dagli artt. 155-165 del TUF troviamo la disciplina che regola le società di revisione iscritte all'albo Consob, una disciplina piuttosto rigorosa con particolare riferimento alle condizioni riguardante il conferimento dell'incarico previo parere del collegio sindacale (art. 159, comma 1 del TUF), del quale va data lettura in assemblea prima della deliberazione e senza più l'approvazione della Consob (così come veniva richiesto dalla precedente disciplina). L'incarico di revisione ha la durata di tre esercizi e può essere rinnovato per un massimo di due volte (art. 159, comma 4, del TUF). L'assemblea può revocare l'incarico solo in presenza di una giusta causa e deve provvedere contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione. Anche per la revoca è richiesto il preventivo parere del collegio sindacale (art. 159, comma 2, del TUF). Sempre al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, l'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste con regolamento dal Ministero della Giustizia³¹.

L'art. 160, comma 2, del TUF prevede l'irrogazione di sanzioni penali per i responsabili della revisione e i dipendenti che hanno effettuato l'attività di revisione contabile nei casi di falsità nella divulgazione di

³¹ Art. 160, comma 1, del TUF

notizie riservate, di prestiti e garanzie della società e di compensi illegali, in tal modo vengono responsabilizzati per i danni conseguenti alla società controllata o a terzi in seguito ai propri inadempimenti o illeciti.

Con l'art. 162 (comma 1, del TUF) la *Consob* esercita funzione di vigilanza nei confronti della società di revisione rimarcando la netta volontà di controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica, con la possibilità di richiedere comunicazione sui dati e sulla trasmissione di atti e documenti, anche attraverso ispezioni, per ottenere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali, con la raccomandazione dell'adozione di principi e dei criteri per il controllo contabile e la certificazione dei bilanci.

L'art. 163, comma 2, del TUF dà alla *Consob* ha il potere di disporre la cancellazione della società di revisione dall'albo speciale nei casi espressamente previsti.

Con il d. lgs. 88\98 (art. 2409 bis) vengono stabilite alcune caratteristiche significative proprie dei revisori o delle società di revisione (costituite come società di persone o di capitali, che abbiano come oggetto esclusivo la revisione o l'organizzazione contabile delle imprese) e che, iscritti in un apposito registro, dopo il superamento di un esame di ammissione, devono essenzialmente rispettare i principi di deontologia professionale, di riservatezza segreto professionale elaborati dalle associazioni professionali e approvate dal ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, e previo parere della *Consob*. Tutto questo presuppone l'indipendenza dei revisori dalla società nei processi decisionali.

D'altro canto, per rafforzare la responsabilità degli stessi revisori, è previsto che questi hanno l'obbligo di dotarsi di procedure idonee a prevenire e a rilevare tempestivamente le situazioni che possono comprometterne l'indipendenza. Per impedire che il corrispettivo spettante ai revisori possa, in qualche misura, minare l'indipendenza dei revisori stessi è stato stabilito che questo non può essere subordinato a nessuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, e nemmeno può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, dalle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete. D'altro canto lo stesso corrispettivo deve essere determinato in maniera tale da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori.

La parte più importante dell'attività dei revisori è indicata dall'articolo 14 del decreto legislativo 39\2010: in primo luogo i revisori legali delle società, che hanno l'obbligo di redigere un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, esprimono con un'apposita *relazione*. Si tratta di un controllo che non si limita al solo bilancio, ma anche alla verificare nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale, e alla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili (così come abbiamo più volte ribadito nel presente elaborato).

Al comma 2 dell'articolo 14 viene disciplinato il contenuto della relazione che i revisori svolgono sul bilancio. Seppure i revisori non hanno alcun rilievo sul bilancio della società la relazione del giudizio

espresso sul bilancio con dei rilievi (giudizio negativo e/o impossibilità di esprimere un giudizio), necessita che vengano illustrati i motivi della decisione pronunciati in maniera analitica. Ovviamente i revisori per svolgere adeguatamente il loro incarico, dovranno avere dagli amministratori tutti documenti le notizie necessarie.

In effetti la disciplina giuridica, che regola l'attività di revisione, è stata più volte oggetto di modifiche da parte del legislatore. Le principali norme di riferimento che hanno disciplinato la revisione legale sono:

- La legge n. 1966 del 23 novembre 1939 con l'introduzione della revisione contabile volontaria introdotta per la prima volta dalla *Legge n. 1966 del 23 Novembre 1939*, disciplinante l'attività delle società fiduciarie e di revisione (sotto forma di impresa) sotto la vigilanza del vecchio Ministero delle Corporazioni (oggi Ministero delle Attività Produttive);
- Il D.P.R. n.136 del 31 marzo 1975 con l'introduzione della revisione contabile obbligatoria per le società con azioni quotate in borsa. Non possiamo non ricordare che con la precedente legge n. 216 del 7 Giugno 1974 era stata consacrata la *Consob* e che, collegata allo stesso D.P.R 136 del 1975, è anche la revisione contabile obbligatoria che ha il compito di vigilare sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdita (*oggi stato patrimoniale e conto economico ex artt. 2424 – 2425 cc.*) mediante attribuzione di tali funzioni e della relativa certificazione dei bilanci a società di revisioni iscritte in uno speciale albo che garantiva la loro idoneità tecnica e la loro indipendenza.
- Il cosiddetto Decreto Draghi in relazione alle società quotate in borsa: in sostanza il Decreto Legislativo n.58 del 24 Febbraio 1998, è quello che disciplina agli art. 155,165 e 165 bis cioè la revisione contabile delle società con azioni quotate (art.155), delle loro controllate (art.165), delle società che controllano società quotate e società sottoposte con queste ultime a comune controllo (art.165 bis).
- La cosiddetta 'Riforma Vietti' (D.Lgs. 6/2003) per il controllo contabile per le società di capitali.
- L'attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati: il Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 ha modificato gli articoli del Codice Civile relativi al controllo contabile, introducendo, tra l'altro la terminologia "*revisione legale dei conti*". In tale Decreto è indicato che nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le funzioni di controllo contabile possono essere attribuite, in rispetto dello statuto, al Collegio Sindacale o ad una società di revisione/revisore contabile.
- Il D.Lgs. n. 5/2012

2.2 La responsabilità nei confronti della società oggetto di revisione

A seconda dei casi la responsabilità della società di revisione può essere di natura contrattuale oppure extracontrattuale.

Nel primo caso la natura della responsabilità della società di revisione dipende dal titolo del rapporto che intercorre fra la medesima società di revisione e il soggetto che la fa valere. Questo presuppone la logica domanda di chi è titolato ad agire in giudizio nei confronti della società di revisione ricavabile dall'art. 164, 2° co., t.u.f., in cui viene richiamata la società che ha conferito l'incarico e i terzi danneggiati. In via indiretta la legittimazione ad agire in giudizio può essere ricavata anche dall'art. 2407 c.c. L'art. 2407 c.c. richiama diverse disposizioni in materia di responsabilità degli amministratori permettendo di stabilire la responsabilità nei confronti di chi sussiste.

Nell'art. 2393 c.c. viene previsto che la società di revisione risponde alla società, e attraverso l'art. 2393-bis ai soci viene permesso di agire in giudizio. Segue poi l'art. 2394 c.c. in cui si definisce la responsabilità verso i creditori sociali, con una responsabilità aggiuntiva spettante al singolo socio e al terzo grazie all'art. 2395.

La responsabilità della società di revisione può dunque sussistere nei confronti di tutti questi soggetti. Il rapporto fra la società di revisione e la società oggetto di revisione viene definito come *Contrattuale*, ed è palese quando si tratta di revisione volontaria, ossia quando una società, in assenza di obblighi dettati da disposizione di legge, chiede ad una società di revisione di procedere a una determinata attività di revisione. In tale contesto si conclude un contratto (normalmente per iscritto), per effetto del quale, su accordo delle parti, viene ultimato un servizio di revisione con il pagamento del compenso spettante per tale attività. Nel caso di un servizio di revisione non eseguito in maniera corretta, la società di revisione potrebbe dover rispondere civilmente nei confronti di colui che ha conferito l'incarico e la ragione fondante di tale responsabilità è il contratto intercorso fra le parti.

La situazione diventa più complessa quando si tratta di revisione obbligatoria, ossia quando è la legge, e non uno determinato contratto intercorso fra le parti, a prevedere autoritariamente che determinate società debbano essere assoggettate a revisione e la fonte dell'obbligazione è la legge *in primis* (art. 159, 1° co., t.u.f).

La natura del rapporto contrattuale fra società di revisione e società oggetto di revisione, in merito alla esatta qualificazione del rapporto contrattuale intercorrente tra le due, è motivo di continua discussione³²: ai sensi degli artt. 2229 c.c. ss si potrebbe ipotizzare che fra la società di revisione e la società revisionata possa sussistere un contratto di prestazione d'opera intellettuale dove oggetto del contratto è la prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.), su cui non viene meno il regime di responsabilità: “*se la prestazione*

³² BUTA, *Commento all'art. 164*, in *Testo unico della finanza*, diretto da Campobasso, II, Torino, 2002

implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave".

Esistono diverse considerazioni del rapporto fra società di revisione e società oggetto di revisione:

- Gli artt. 1655 c.c. ss. portano a qualificare il rapporto come appalto di servizi³³.
- L'artt. 1703 c.c. ss. qualifica il contratto fra la società di revisione e quella oggetto di revisione in termini di mandato.
- In ultimo possiamo affermare che il rapporto contrattuale fra le parti costituisce un contratto tipico a sé stante che può essere definito "*contratto di revisione*".

L'art. 1321 c.c., in considerazione dell'esistenza di un contratto fra tali due soggetti, fornisce una esatta definizione del rapporto intercorrente fra la società di revisione e la società oggetto di revisione: "*l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale*".

La responsabilità civile della società può saltare fuori dalla violazione delle pattuizioni di revisione. Le disposizioni generali in materia d'inadempimento delle obbligazioni possono risultare essere applicabili a tale responsabilità contrattuale: nell'art. 1218 c.c. viene sancito la responsabilità secondo cui "*il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno*".

2.3 La responsabilità nei confronti dei terzi

La società di revisione può essere chiamata a rispondere anche nei confronti di terzi poiché essa non risponde solo nei confronti della società oggetto di revisione.

Diverse sono le situazioni e una delle più delicate è quella nella quale nei confronti della società oggetto di revisione c'è qualcuno che vanta, verso di essa, un titolo di credito. Non è difficile elencare chi sono i creditori tipici di una società. Si parla, principalmente, di coloro che effettuano forniture di beni e servizi e che e si attendono, di conseguenza, il pagamento del corrispondente prezzo.

Nell'art. 2410 vi è il richiamo ad un altro gruppo di importanti creditori: gli obbligazionisti che sottoscrivono le obbligazioni emesse dalla società revisionata e che si attendono il pagamento degli interessi e la restituzione del capitale.

Tra i creditori tipici della società oggetto di revisione appartengono anche le banche dove i finanziatori esterni della società si attendono, come per le obbligazionisti, il pagamento degli interessi e la restituzione del capitale.

Anche lo Stato può essere menzionato fra i creditori della società per l'adempimento delle obbligazioni tributarie.

La classificazione dei potenziali creditori di una società oggetto di revisione contabile non ha alcuna presunzione di essere esaustiva quanto rappresenta semplicemente la volontà di essere esemplificativa.

³³ MONTALENTI, *La società quotata*, Padova, 2004, pag. 314

E' interessante fare una distinzione tra i già creditori (indicando con essi tutti quelli che lo erano nel momento in cui la società di revisione ha espresso il proprio giudizio errato) e i creditori successivi (che hanno instaurato il rapporto di credito dopo il giudizio della società di revisione), e la responsabilità della società di revisione può essere affermata sia per i creditori successivi al compimento del fatto illecito (errato controllo dei bilanci), sia per i creditori anteriori al fatto illecito.

Partendo da coloro che erano già creditori della società, possiamo affermare che essi saranno indotti a mantenere in forza i rapporti di credito con la società revisionata se i giudizi della società di revisione confermano la solidità della società oggetto di revisione.

Nella situazione in cui il giudizio dato risulta essere negativo, ci sono stati diversi interventi al fine di recuperare il credito vantato insistendo per ottenere delle garanzie.

Il danno deriva dalla decisione, indotta dalla società di revisione, di continuare il rapporto di credito. E' sufficiente riportare alla mente l'ipotesi in cui l'istanza di fallimento viene presentata con ritardo di mesi per il fatto che gli errori della società di revisione hanno contribuito a nascondere la reale situazione in cui versava la società.

Vi è poi il gruppo dei creditori futuri: coloro che fanno affidamento sul giudizio della società di revisione per avviare un rapporto di credito. Sono questi tutti soggetti che possono essere indirettamente danneggiati dalla società di revisione nella misura in cui, per instaurare il rapporto di credito, hanno fatto affidamento sulla solidità certificata dalla società di revisione.

I creditori, là dove il lavoro della società di revisione si rivela errato, hanno fatto sicuramente scelte che, se fossero stati a conoscenza della reale situazione in cui versava la società, non avrebbero compiuto oppure avrebbero compiuto a condizioni diverse (così come è stato detto negli esempi fatti sopra: fornitura di merci, finanziamento degli obbligazionisti, finanziamento della banca).

Si discute di quale sia il carattere della responsabilità della società di revisione nei confronti dei terzi, e non è possibile non dubitare che tale responsabilità sia di natura non contrattuale, ma extracontrattuale poiché il criterio da cui bisogna partire nel qualificare una determinata responsabilità come contrattuale oppure extracontrattuale è l'esistenza (o meno) di un rapporto contrattuale.

Nel caso in cui verso i creditori della società oggetto di revisione non sussiste alcun rapporto contrattuale fra la società di revisione e i terzi, il titolo della responsabilità è extracontrattuale: il rapporto contrattuale fra i terzi e la società oggetto di revisione (come può essere un contratto di compravendita in cui la società viene obbligata a pagare il prezzo della merce) non va confuso con il diverso rapporto fra la società di revisione e i terzi, che non hanno alcun contatto diretto.

La società di revisione opera, su base contrattuale, per la società revisionata: l'attività svolta (ossia la revisione) è però idonea a fondare l'affidamento di terzi (cioè dei creditori e degli obbligazionisti). La violazione delle regole che disciplinano l'esercizio dell'attività di revisione è idonea ad alterare l'affidamento dei terzi, i quali possono subire un danno.

Si tratta di una natura extracontrattuale (e non contrattuale) della responsabilità della società di revisione nei confronti dei terzi in quanto non essendo presente alcun rapporto negoziale fra la società di revisione e tali terzi.

Per la nostra giurisprudenza la responsabilità extracontrattuale della società di revisione, oltre per il caso di revisione obbligatoria, può sussistere anche nel caso di revisione volontaria: *la Corte di cassazione ha affermato che la responsabilità extracontrattuale di una società di revisione, per i danni derivati a terzi dall'attività di controllo, sussiste anche nell'ipotesi di revisione volontaria*³⁴.

Non si può escludere la responsabilità della società di revisione nei confronti dei terzi estranei al rapporto contrattuale fra chi conferisce l'incarico e la società di revisione che lo espleta, difatti al rapporto contrattuale fra società oggetto di revisione e società di revisione può venire ad aggiungersi una responsabilità nei confronti di terzi di diversa natura di responsabilità extracontrattuale.

L'azione in giudizio avviata dagli azionisti e dagli obbligazionisti di Parmalat, ossia dalle persone che a diverso titolo avevano investito nella società rappresenta proprio il caso in cui è stata fatta valere la responsabilità della società di revisione nei confronti di terzi³⁵: a causa di una serie d'irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione contabile, fu prodotta una falsa rappresentazione nei confronti del pubblico della reale situazione economico-finanziaria di Parmalat, del resto questa *falsa rappresentazione* aveva indotto azionisti e obbligazionisti a effettuare investimenti in Parmalat che erano molto più rischiosi di quanto apparissero. E' questo un eclatante esempio in cui l'insolvenza ha evidenziato il reale stato delle cose, cagionando un ingente danno ai risparmiatori.

³⁴ Cass., 18.7.2002, n. 10403, in Foro it., 2003, I, 2147 ss., nota di Fabrizio-Salvatore; in Giur. comm., 2003, II, 441 ss., con nota di Di Marcello; in Giur. comm., 2003, II, 598 ss., nota di Lomonaco.

³⁵ Sentenza Trib. Milano, 4.11.2008, in Corriere giur., 2009, 531 ss., con nota di Sangiovanni; in Giur. it., 2009, 1972 ss.

Capitolo III

SOCIETA' DI REVISIONE: LA FRODE

3.1 Il concetto di rischio 3.2 Strumenti per la valutazione del rischio 3.3 La frode: CFO nell'organizzazione dei processi interni

3.1 Il concetto di rischio

Compito principale del revisore, al fine di ottenere il più elevato grado di veridicità e di correttezza dell'informativa emessa dal cliente, è quello di procedere in una accurata pianificazione e gestione del rischio attraverso una adeguata politica.

E' l'attività di pianificazione del rischio che rappresenta l'inizio del processo di revisione con la scelta di sviluppare una strategia generale ed un approccio dettagliato tenendo conto della natura, della tempistica e dell'ampiezza delle procedure di revisione. Il revisore deve pianificare lo svolgimento della sua attività nella maniera più efficiente e nei tempi opportuni³⁶.

La pianificazione è un processo che viene realizzato attraverso una serie di azioni, prima fra tutte la definizione di una strategia generale, un piano generale di revisione con un piano di lavoro operativo (programma dettagliato di revisione), con la descrizioni di natura, ampiezza e tempistica delle procedure di revisione necessarie per realizzare il piano generale di revisione.

La strategia generale di revisione si effettua attraverso una serie di fattori, quali:

- la conoscenza dell'impresa;
- la conoscenza della composizione dei sistemi contabile e di controllo interno;
- la conoscenza dei rischi e la significatività;
- la pianificazione attraverso l'analisi della natura, della tempistica e dell'ampiezza delle procedure di revisione;
- il coordinamento, la direzione, la supervisione e il riesame del lavoro.

Per ogni area di bilancio si può definire il programma di revisione attraverso gli obiettivi e le procedure di revisione.

La pianificazione è un processo continuo poiché richiede l'aggiornamento, in base alle necessità intervenute nel corso del lavoro di revisione, sia del piano generale sia del programma stesso di revisione e devono risultare essere dipendente dal cambiamento delle condizioni o dal verificarsi di risultati inattesi nell'applicazione delle procedure di revisione.

³⁶ PricewaterhouseCoopers Spa


La pianificazione è quella che permette di conoscere e di gestire il rischio nella maniera più adeguata. Il revisore, infatti, già nella predisposizione del programma di revisione deve considerare la specifica valutazione del rischio intrinseco, del rischio di controllo e dei risultati attesi dallo svolgimento delle procedure di validità.

Quando il revisore esprime un giudizio non corretto nei casi in cui il bilancio è significativamente inesatto, si parla di rischio generale di revisione.

Tre sono le componenti del rischio di revisione:

- 1) il rischio intrinseco, inteso come la suscettibilità di un saldo di un conto o di una classe di operazioni in essere inesatte e quindi capaci di generare inesattezze significative in bilancio;
- 2) il rischio di controllo, ossia l'inesattezza, alquanto significativa, che può verificarsi in un conto o in una classe di operazioni che non è prevenuta o individuata e corretta dai sistemi contabile e di controllo interno;
- 3) il rischio di individuazione³⁷ che rappresenta quel tipo di rischio in cui le procedure di validità eseguite dal revisore non producono un'inesattezza significativa, individualmente considerata o aggregata ad altre inesattezze, presente in un saldo di un conto o in una classe di operazioni.

Figura 1 - Il sistema di controllo sui rischi dell'azienda



Fonte: PricewaterhouseCoopers Spa

³⁷ PricewaterhouseCoopers, *PwC audit guide*, 2010

Il *Key risk*. è quella situazione in cui si riscontra la presenza di tutte e tre caratteristiche sopraelencate. Nella rilevazione dei rischi tuttavia non possiamo non considerare i rischi non materiali, dal momento che potrebbe verificarsi la situazione in cui che tali rischi sono in grado di superare abbondantemente le soglie di materialità.

E' compito del revisore indicare quando vanno svolte le procedure di conformità³⁸ e le procedure di validità³⁹, al fine di individuare un rischio, auspicando la collaborazione dal personale della società, la disponibilità di assistenti ed il coinvolgimento di altri revisori e di consulenti esterni.

La pianificazione, rivista anche in sede finale prima di esprimere il giudizio professionale sul bilancio, assume le connotazioni di un processo dinamico, non statico, che va monitorato ed eventualmente adeguato in base al maggiore livello di conoscenza e variabili che si riscontrano durante il lavoro.

Il revisore, durante lo svolgimento del lavoro e in sintonia con lo specifico incarico che gli è stato assegnato, deve valutare la significatività e la sua correlazione con il rischio di revisione: l'informazione è significativa, secondo gli IAS/IFRS⁴⁰, e la sua mancanza o la sua imprecisa rappresentazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori sulla base del bilancio⁴¹. E' dalla dimensione e dalla natura della voce in esame da valutare nelle particolari circostanze della sua omissione o imprecisione⁴² che dipende la significatività, essendo essa un elemento critico e decisivo nella delimitazione del campo di osservazione richiedente una sufficiente indagine per ottenere una adeguata assicurazione sulle conclusioni da raggiungere.

La significatività non è un concetto assoluto poiché viene definito relativamente sia rispetto al bilancio della società revisionata sia al bilancio consolidato del gruppo⁴³.

L'uso degli elementi significativi è la base sia per la definizione del campo di osservazione su cosa indagare, diventa anche la chiave di lettura degli eventuali errori (come concludere), ed è una significatività che fa riferimento non solo all'ammontare degli elementi ma alla natura stessa degli elementi stessi medesimi.

³⁸ Procedure di controllo che, in aggiunta all'ambiente dei controlli, sono definite dalla Direzione per garantire con ragionevole certezza il raggiungimento di specifici obiettivi

³⁹ Procedure di conformità svolte per acquisire elementi probativi sull'efficacia dei controlli. In particolare esse riguardano:

- la struttura dei sistemi contabile e di controllo interno, al fine di comprendere se siano adeguatamente progettati per prevenire o individuare e correggere errori significativi;
- la continuità di applicazione dei controlli nel periodo esaminato.

⁴⁰ IAS sta per *International Accounting Standards* e IFRS sta per *International Financial Reporting Standards*.

Sono standard internazionali utilizzati nei criteri di valutazione e di presentazione dei conti societari e ne garantiscono vantaggi che si riflettono sull'immagine dell'azienda. Cosa particolarmente preziosa qualora l'azienda avesse intenzione, nel prossimo futuro, di entrare nel mercato dei capitali e, dunque di essere quotata. Un ritorno d'immagine anche nei confronti di clienti e fornitori. Affidabilità dell'analisi dei conti e trasparenza finanziaria rappresentano, dunque, il valore aggiunto e il vantaggio strategico dell'impiego degli standard IAS/IFRS. In Italia, infatti, le società che li applicano sono poche migliaia. Una grande occasione di visibilità.

⁴¹ Fonte IAS 1

⁴² Nel *Framework* l'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri oppure confermando o correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente. Il concetto di significatività è intimamente connesso con quello di rilevanza. L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio (fonte IAS 1) pagg 26-27

⁴³ P. PISONI, F. BAVA, D. BUSSO, A. DEVALLE, *Il primo bilancio redatto con gli IAS/IFRS*, Egea Spa, Milano, 2007

In revisione applicare il principio di significatività, secondo cui la materialità sta ad indicare il massimo errore accettabile tale che non sia influenzante sull'informativa di bilancio, va ad applicare in modo appropriato la pianificazione ed esecuzione della verifica⁴⁴, in considerazione di tutta una serie di fattori:

- le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio possono essere influenzate per mezzo di errori, omissioni (prese singolarmente o in forma aggregata);
- determinate circostanze possono generare giudizi sulla materialità alla luce delle dimensioni o della natura di un errore, o per la combinazione di entrambi.

E' nella fase di definizione dello *scope dell'audit* che viene fissato il livello di materialità dei rischi e dei valori di bilancio da esaminare attraverso il calcolo della *overall materiality*⁴⁵ (soglia al di sopra della quale l'errore sul bilancio visto nel suo complesso viene giudicato significativo), della *performance materialità* (determinata dal revisore per avere "assurance" del fatto che non vi sia rischio di errori che possono significativamente influenzare il lettore del bilancio determinandone la natura, la tempistica e lo scopo di tutte le successive analisi di *audit*⁴⁶), che rappresenta il bilancio inteso nel suo complesso, determinando i dati provenienti dai *benchmark* di riferimento (regola generica, *rule of thumb*) validi per tutte le aziende che appartengono ad una stessa categoria. Presupposto di tutto ciò viene ad essere il giudizio professionale.

Il concetto di rilevanza è applicato dal revisore nella pianificazione, nell'esecuzione del controllo, e nella valutazione dell'effetto di errori individuati e non rettificati⁴⁷.

Nella valutazione e nella risposta ai rischi di errori significativi si valutano diversi fattori:

- i prospetti informativi finanziari nel loro complesso;
- classi di transazioni, i saldi di conto o divulgazioni;
- determinate categorie di operazioni, saldi dei conti o informazioni;
- gli effetti degli errori⁴⁸.

Una volta ottenuta la valutazione il revisore è in grado di stabilire la materialità inerente il bilancio che revisiona. Le materialità calcolate seppure, concettualmente e per importo, differenti tra di loro sono determinate in maniera sequenziale.

3.2 Strumenti per la valutazione del rischio

In azienda vengono attivati diversi controlli interni per prevenire i diversi rischi di errore, mettendo in risalto come laddove i controlli fossero precari per alcuni punti o per alcune aree, il rischio di controllo verrebbe incrementato. Ne consegue l'abbassamento delle soglie di materialità per permettere l'analisi di più voci possibile per trovare gli errori ed avere sufficiente *assurance* sulle diverse poste rappresentate in bilancio.

⁴⁴ Fonte ISA 320.8

⁴⁵ In riferimento ad aggregati significativi di stato patrimoniale o di conto economico

⁴⁶ Fonte ISA 320.11

⁴⁷ Fonte ISA 320.5

⁴⁸ PricewaterhouseCoopers, *PwC audit guide*, 2010

L'attività di *audit*, per evitare uno spreco di risorse ed un disagio eccessivo per la società cliente, tende a focalizzare la sua attività soprattutto sulla identificazione di quei rischi che, se trascurati, possono generare errori materiali o frodi (*rischi chiave di audit*). E' un modo questo che permette di garantire un'*assurance accettabile* ai fruitori dei prospetti finanziari perché l'impatto sui valori finali non sarebbe tale da influire in modo significativo sul giudizio e sull'indicazione fornita dai *financial statements*, pur considerando quella bassa percentuale di errori legati a rischi non materiali sfuggiti al detection risk (DR)⁴⁹.

Elementi centrale nel processo di pianificazione si identificano con l'analisi del sistema di controllo interno e del sistema contabile. L'elemento cruciale per la definizione del piano operativo di revisione viene a figurarsi con l'affidamento del revisore e con l'elevato grado di rassicurazione ottenuto nei confronti dei controlli interni posti in atto dalla Direzione della società.

Per dare una definizione delle procedure, di conformità o di validità, da sviluppare il primo passo è rappresentato dall'analisi del sistema di controllo interno.

La società per produrre i dati contabili elabora le varie operazioni proprie del sistema contabile: identificare, aggregare, analizzare, calcolare, classificare, registrare, sintetizzare e riportare operazioni e ogni altro tipo di evento o fatto amministrativo.

Le linee d'azione e dalle procedure che la Direzione adotta, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi aziendali e di assicurare una condotta efficiente e ordinata della propria attività⁵⁰, rientrano in quello che è il sistema dei controlli interni. Ad un basso livello di rassicurazione (sui controlli di ambiente e sui controlli aggiuntivi messi in atto dalla Direzione per consentire con ragionevole certezza il raggiungimento di obiettivi specifici), si svilupperà un efficace lavoro attraverso l'effettuazione di procedure di validità, mirate a testare gli elementi probatori documentali ecc. Nel sistema di controllo interno, dove si ottiene un elevato livello di rassicurazione che porterà a far sviluppare un piano di lavoro basato principalmente sull'effettuare procedure di conformità che mirano alla verificare l'efficacia dei controlli interni⁵¹, accade il contrario.

Nelle aziende moderne di grosse dimensioni è l'ambiente informatico, per l'elaborazione dei dati contabili e la produzione di *reports* ad hoc (per esempio: scadenziario clienti, analisi utilizzo fidi per elasticità di cassa, ecc.), che svolgere un ruolo fondamentale. L'attività di revisione viene influenzata dalla complessità degli ambienti informatici e ciò impone la valutazione dell'ambiente informatico sui diversi fattori che possono influire sull'attività stessa di revisione:

⁴⁹ https://en.wikipedia.org/wiki/Detection_risk: **Rilevamento dei rischi (DR)** è il rischio che il revisore non è in grado di rilevare un errore che esiste in un'affermazione che potrebbe essere materiale (significativo), singolarmente o insieme ad altri errori. In altre parole, la possibilità che il revisore non troverà errori significativi relativi a un'affermazione in bilancio attraverso di test e analisi di merito.

⁵⁰ PricewaterhouseCoopers, *PwC audit guide*, 2010

⁵¹ Le procedure di conformità sono volte ad acquisire elementi probativi sull'efficacia dei controlli; in particolare esse riguardano:
- la struttura dei sistemi contabile e di controllo interno, al fine di comprendere se siano adeguatamente progettati per prevenire o individuare e correggere errori significativi;
- la continuità di applicazione dei controlli nel periodo esaminato.

- sulle procedure seguite dal revisore nell'analisi del sistema contabile e del sistema di controllo interno;
- sulla valutazione del rischio intrinseco e di controllo, che concorrono alla determinazione del rischio di revisione;
- sull'identificazione ed il successivo svolgimento delle procedure di conformità e di validità più idonee a raggiungere gli obiettivi di revisione.

Le procedure di controllo della società dovrebbero comunque essere disegnate in modo da assicurare che le transazioni siano autorizzate e siano state riflesse nel sistema contabile in modo completo ed accurato. E' nella progettazione delle procedure di controllo che il *management* deve avere considerazione degli obiettivi di controllo, con riferimento alle caratteristiche del settore cui la società appartiene, e tenere in considerazione fattori relativi all'organizzazione dell'amministrazione e dell'area che contribuisce all'effettiva operatività delle procedure di controllo: *EDP*⁵².

L'organizzazione e la gestione di queste funzioni dovrebbero essere appropriate alla dimensione ed alla complessità del business. I controlli di monitoraggio comprendono la regolare attività di supervisione delle attività svolte dal management aziendale al fine di identificare errori risultanti da mancanza o non operatività di controlli sulle applicazioni o controlli in ambito EDP oppure problemi esistenti nel sistema contabile. I controlli di monitoraggio si compongono di analisi eseguite dagli utenti su tabulati o, altre forme di informazioni prodotte dal sistema. I controlli di monitoraggio possono provvedere a fornire assicurazione sulla normale operatività dei controlli designati per le applicazioni e per il computer e possono includere:

- consapevolezza del management o di un supervisore, che i dati prodotti dal sistema ed utilizzati nelle normali attività della società sembrano corretti, basandosi su altre informazioni delle quali siano consapevoli attraverso la loro conoscenza del business;
- consapevolezza del management o di altri supervisore, dell'efficacia dei controlli sulle applicazioni e dell'effettiva operatività dei controlli sul computer.

I controlli di monitoraggio, fatti periodicamente, possono anche essere eseguiti in maniera continuativa con valutazioni effettuate dal management e/o, se del caso, dall'eventuale reparto di revisione interna, ma necessitano di essere documentati. I controlli di monitoraggio sul computer sono quelli che si riferiscono alle attività sul computer nel loro complesso, e che spesso riguardano più cicli. Si parla di diversi controlli, con particolare attenzione ai *controlli sulle applicazioni (Application Controls)* indicanti tutte quelle procedure atte ad assicurare l'integrità dei dati contabili per il raggiungimento degli obiettivi di controllo per transazioni derivanti da cicli⁵³. Per alcuni di essi i controlli sono effettuati manualmente, come accade per

⁵² www.pc-facile.com, glossario informatico: Electronic Data Processing, sigla che, sin da prima dell'avvento dei personal, identifica l'informatica, e cioè l'elaborazione di dati tramite elaboratori elettronici

⁵³ Con flusso informativo si intende un processo logico mediante il quale un particolare evento viene identificato, rilevato e registrato nel sistema attraverso una o più fasi. Esempio: il flusso relativo agli acquisti di merci e prodotti passa normalmente attraverso le seguenti diverse fasi:

- identificazione del bisogno
- emissione dell'ordine al fornitore

esempio all'autorizzazione manuale di una fattura per il pagamento oppure alla riconciliazione manuale di una banca. Altri controlli utilizzano programmi computerizzati, per esempio l'abbinamento automatico di una fattura di acquisto con la bolla d'entrata merce e la preparazione di tabulati di eccezioni (le cosiddette procedure di controllo automatico). Esistono poi controlli applicativi eseguiti dagli utenti, con particolari procedure automatiche in cui c'è la combinazione di procedure automatiche con quelle manuali, come accade all'esame di una lista di eccezioni prodotte direttamente dal computer.

Gli obiettivi che le procedure di controllo relative ad una applicazione devono raggiungere sono le seguenti:

- 1) Obiettivi di controllo relativi a particolari tipi di transazioni (le autorizzazioni, la completezza e l'accuratezza dell'input, ecc.);
- 2) Obiettivi di controllo relativi al ciclo nel suo complesso (l'integrità dei dati fissi, la completezza e l'accuratezza degli aggiornamenti, la protezione delle informazioni, ecc.).

Il revisore, oggi, in seguito all'evoluzione dei sistemi informatici, non può non essere particolarmente interessato alle procedure automatiche poiché è il loro corretto e continuo funzionamento ad incidere in maniera significativa sul giudizio di affidabilità espresso sul sistema di controllo interno⁵⁴.

In riferimento agli obiettivi di controllo relativi alle transazioni è necessario svolgere tutta una serie di verifiche:

- 1) Autorizzazione sia per verificare la completezza del processo autorizzativo delle transazioni con particolare attenzione alle procedure per i controlli sulle Autorizzazione (accesso ristretto, segregazione dei compiti che sono progettate per assicurare che le informazioni siano protette contro modifiche non autorizzate) e sia garantire la riservatezza (Privacy) al fine di assicurare la protezione fisica delle attività della società. Tutto ciò tiene conto che il processo di autorizzazione può essere effettuato anche attraverso procedure automatiche.
- 2) Completezza dell'input per assicurare che tutte le transazioni siano registrate, inserite ed accettate dal sistema una ed una sola volta (controllo sulla sequenza di numeri di documenti, controllo *one-by-one* delle transazioni registrate con la documentazione di supporto).
- 3) Accuratezza dell'input disegnati per assicurare che informazioni chiave all'interno della singola transazione siano registrate accuratamente (per esempio *one-by-one*).
- 4) Validità dei controlli per assicurare che le transazioni non siano fittizie e che facciano riferimento alla società. Tipiche procedure di controllo sono le autorizzazioni eseguite da un responsabile sui tabulati delle eccezioni (ore lavorate superiori ad un livello considerato medio/accettabile).

-
- arrivo della merce - emissione della bolla di entrata
 - registrazione in contabilità magazzino
 - convalida della fattura
 - registrazione in contabilità generale
 - pagamento della fattura
 - registrazione del pagamento in contabilità generale

⁵⁴ F. CULASSO, *Sistema – impresa e gestione per processi*, Giappichelli Editore, Torino, 2010

Gli obiettivi di controllo in relazione alle transazioni, logicamente influenzati dalla natura della società e dal settore in cui opera, vengono raggiunti attraverso un ciclo di operazioni che nel loro complesso presuppongono l'integrità dei dati fissi, la completezza ed accuratezza dell'aggiornamento, la completezza ed accuratezza dei dati accumulati, la protezione dei beni e delle informazioni. Va detto che gli obiettivi di controllo che vengono applicati non possono non dipendere dal settore e necessitano di essere adattati alle differenti esigenze.

Attualmente sono molto frequenti i controlli sulle applicazioni raggiunti da procedure manuali che vengono eseguite in relazione o, dipendono, da procedure contabili e/o di controllo automatiche: parliamo della verifica dei cosiddetti "ITGC" (*Controlli sui software utilizzati dalla società*⁵⁵) per la quale è necessaria che le procedure operino correttamente.

La quantità di applicazioni presenti in un sistema dipende dalla natura e dalla complessità dell'attività svolta dalla società. Una volta compreso il sistema, il revisore deve valutarne l'affidabilità, deve misurarne la capacità di fornire informazioni accurate e complete. Ne consegue che le diverse tecniche di controllo, che possono essere applicate dalle società, in genere perseguono il fine di limitare il rischio che un errore possa manifestarsi e non il fine di eliminarlo in modo assoluto. La scelta di una tecnica di controllo dipende dal rapporto costo/beneficio.

La *Business Analysis Framework* (BAF) permette di conoscere a fondo il business del cliente e le sue dinamiche. Il revisore deve conoscere l'entità nel suo complesso ed il business nel quale opera, i relativi rischi nonché l'ambiente circostante del quale la società fa parte e dal quale è influenzata poiché il suo obiettivo è quello di identificare il rischio di errori significativi che vi possono essere sull'informativa finanziaria emessa dalla società, sia dovuto a casi di frode e non ad errori, in considerazione anche di quello che è il sistema dei controlli interni, costruendo una base di lavoro con una valutazione sull'adeguatezza degli stessi e sulle possibili carenze⁵⁶.

Gli standard di revisione hanno per oggetto la valutazione dei saldi di bilancio attraverso uno studio di possibili interrelazioni tra dati finanziari e non finanziari: *the analytical procedures* ossia le procedure analitiche che comportano la comparazione del saldo oggetto di analisi (es. il saldo clienti) sia con dati di bilancio (es. il saldo clienti al periodo precedente) che con grandezze di tipo qualitativo (es. l'indice dei giorni medi di incasso o la comparazione con i dati di budget).

Con questo sistema i rischi chiave, quelli ritenuti in qualche modo significativi, vengono riportati in una matrice detta ACM (*Audit Comfort Matrix*).

Il management pone in essere un'organizzazione fatta di persone, processi e controlli che devono svolgersi secondo quanto previsto in un certo modo al fine di mitigare il rischio di non raggiungere gli obiettivi di business. Compito del revisore è quello di comprendere e valutare l'allineamento tra obiettivi, rischi e

⁵⁵ www.wikipedia.com: insieme delle misure tecnologiche atte a ripristinare sistemi, dati ed infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi di business a fronte di gravi emergenze. Tale sistema viene pianificato in anticipo allo scopo di evitare disastri con pesanti perdite di dati.

⁵⁶ Tali strumenti hanno denominazioni differenti per le altre società di revisione ma sono simili nella sostanza

controlli, deve quindi anche valutare l'allineamento della missione⁵⁷, strategia⁵⁸ e degli obiettivi che l'entità persegue con quanto effettivamente esercitato sul campo dal personale della società. Se non vi è allineamento, il controllo potrebbe risultare *ineffective*.

In ogni caso nella descrizione veloce dei rischi di errori materiali che possono esistere all'interno di una classe di bilancio o di un processo, si valutano se le procedure di *audit*⁵⁹ minime a garantire *assurance* sono sufficienti o se sono necessarie procedure ulteriori, quali ad esempio può essere l'identificazione delle principali asserzioni di bilancio che sono abbinate ad ogni voce o processo; o anche l'indicazione delle procedure di *audit* nelle tre distinte categorie: *controlli*, *substantive analytics* e *substantive tests of details*.

3.3 La frode: CFO nell'organizzazione dei processi interni

Con il termine frode viene indicato un atto intenzionale, fatto da uno o più individui facenti parte del management, di coloro che sono incaricati della *governance* della società, dei dipendenti, incluso l'utilizzo di inganni ed *escamotages* al fine di ottenere un vantaggio personale ingiusto o illegale⁶⁰.

In considerazione di ciò gli obiettivi del revisore sono differenti ed in particolare riguardano⁶¹:

- L'identificazione del rischio e la valutazione di possibili significativi errori materiali dovuti a frode;
- L'ottenimento di appropriate e sufficienti evidenze di audit riguardanti la valutazione dei rischi di possibili significativi errori materiali dovuti a frode, attraverso il disegno e l'implementazione di appropriate risposte di audit;
- L'appropriatezza della risposta di audit ad eventuale frode o sospetta tale evidenziata durante la procedura di revisione.

Gli errori nel Bilancio d'esercizio⁶² possono scaturire da frode o errore non dovuto a frode. Il fattore tra loro distintivo riguarda l'intenzionalità o meno di porre in essere l'azione che ha portato all'errore significativo di bilancio. La responsabilità del revisore nell'individuare frode dovuta agli errori materiali sull'informativa di bilancio emessa dalla società, secondo i principi ISA, riguarda in particolare due tipi di errori intenzionali sono:

⁵⁷ www.wikipedia.org: La missione (o scopo) di un'organizzazione o impresa è il suo scopo ultimo, la giustificazione stessa della sua esistenza, e al tempo stesso ciò che la contraddistingue da tutte le altre.

⁵⁸ L. BRUSA, *Attuare e controllare la strategia aziendale. Mappa strategica e balanced scorecard* (Giuffrè editore, Milano, 2007). Insieme di decisioni aziendali con le seguenti caratteristiche: sono le più direttamente strumentali agli obiettivi di fondo dell'azienda; hanno essenzialmente per oggetto: i segmenti di mercato da servire (o di utenza nelle Amministrazioni Pubbliche); i prodotti (beni o servizi) da offrire; gli anelli della catena produttiva da gestire in proprio (o quelli da delegare a fornitori esterni e con i quali vi siano relazioni/accordi); sono prese dall'alta direzione (anche se possono trarre origine da ovunque all'interno dell'organizzazione); sono destinate a dare un volto durevole all'azienda.

⁵⁹ ANACLERIO M., MIGLIETTA A., SALVI R., SERVATO F. (2011). *Internal auditing. Una professione in continua evoluzione* da libro Ipsoa

⁶⁰ BERNARDI D., DELFINO M., MARTINOTTI P. (2013). *Il controllo di qualità della revisione legale dei conti per il collegio sindacale, il revisore unico e la società di revisione* da libro Egea

⁶¹ Fonte ISA 240.10

⁶² AA.VV. (1973). *La certificazione professionale dei bilanci: problemi generali e tecniche di esecuzione* da libro Giannini

- 1) Errori risultanti da un reporting finanziario redatto in modo fraudolento;
- 2) Errori risultanti da indebita appropriazione degli asset della società.

Sebbene il revisore possa sospettare o, in rari casi, identificare la frode, egli non ha il potere di fare alcuna accusa di tipo legale circa quando la frode si sia effettivamente verificata. Nella maggior parte dei casi di frode vi è incentivazione o pressione per far commettere la frode stessa. L'incentivazione o la pressione a redigere un *reporting* finanziario fraudolento può esistere quando il management è sotto pressione, dovuta a soggetti terzi esterni od interni all'entità, per via dell'obiettivo di raggiungere un risultato di utile o di altri indicatori finanziari o economici (in realtà non raggiunto), che possa portare a negative conseguenze per il management stesso qualora non raggiunto. Può anche verificarsi una situazione di semplice percezione di opportunità nel commettere frode qualora un individuo creda di poter scavalcare il sistema di controlli interni, ad esempio perché egli occupa una posizione rilevante di fiducia oppure ha le conoscenze necessarie per conoscere le specifiche mancanze nel sistema dei controlli interni. Ma più in generale vi è il caso in cui i dipendenti potrebbero commettere un atto fraudolento per via della loro attitudine, carattere o dei loro valori personali che permettono loro di commettere un atto disonesto in maniera consapevole ed intenzionale. Va comunque precisato che, non poche volte, anche gli individui più onesti possono commettere un atto di frode in un ambiente che li costringe ad operare sotto pressione, considerata dai soggetti stessi ingiusta ed eccessiva.

Gli errori non voluti sono da distinguersi dall'atto di frode poiché essa, come atto intenzionale e sovente, coinvolge un occultamento intenzionale dei fatti, mentre gli errori vanno considerati come non intenzionali omissioni di voci o registrazioni che dovevano alimentare il Bilancio d'esercizio. Esistono diversi tipi di errori, a seconda di quello a cui fanno riferimento:

- Errori di raccolta o di lavorazione dei dati che alimentano il Bilancio d'esercizio;
- Una stima contabile non ragionevole che scaturisce da una sbagliata interpretazione dei fatti;
- Errori nell'applicazione di principi contabili relativamente ad ammontari da iscrivere, classificazioni, presentazione sul bilancio, ecc⁶³

E' difficile determinare l'intenzionalità in materia di stima contabile e di applicazione dei principi contabili come può accadere, ad esempio, nel caso di una stima contabile non ragionevole che potrebbe essere sia intenzionale che non.

L'*audit* non è disegnato per determinare l'intenzionalità ma il revisore ha la necessità di capire gli intenti al fine di individuare gli impatti sulle procedure di *audit*.

Il *reporting finanziario fraudolento* include errori ed omissioni commessi in maniera intenzionale che possono trarre in inganno l'utilizzatore dell'informativa di bilancio, come può accadere, ad esempio, qualora il management influenzasse in maniera fraudolenta la rappresentazione del risultato d'esercizio e con ciò si potrebbero ottenere più facilmente finanziamenti dall'esterno oppure avere una minore imposizione fiscale⁶⁴.

⁶³ PricewaterhouseCoopers, *PwC audit guide*, 2010

⁶⁴ ISA 240.A2

Caso in cui il management potrebbe attuare tali “*aggiustamenti*” in maniera anche graduale per via delle pressioni e degli incentivi che, però, potrebbero anche avere l’effetto di incrementare tali azioni, situazione che può avverarsi nel caso in cui, per via delle pressioni di aspettative di mercato o del desiderio di massimizzare i compensi variabili basati sulle performance di risultato, il management intenzionalmente assume una posizione fraudolenta manipolando materialmente l’informativa, compiendo in maniera fraudolenta un *reporting finanziario* in uno dei seguenti modi⁶⁵:

- Manipolazione, falsificazione o alterazione di registrazioni contabili o di documentazione a supporto dalla quale viene dedotta l’informativa di bilancio;
- Rappresentazione errata o omissione intenzionale dal bilancio di eventi e transazioni o altre informazioni significative;
- Applicazione errata intenzionale dei principi contabili relativamente alle classificazioni e alle rappresentazione in bilancio.

Esiste la possibilità da parte management aziendale di commettere frode conoscendo bene i controlli interni e, di conseguenza, le loro carenze ed è in grado di scavalcarli.

Diverse sono le tecniche per aggirare il sistema di controllo interno come potrebbe essere la registrazione di *journal entries*⁶⁶ fittizie verso la chiusura dell’esercizio, al fine di manipolare i risultati operativi e di raggiungere altri obiettivi; o come potrebbero essere gli aggiustamenti non appropriati e i giudizi modificati usati per stimare le poste di bilancio. Il raggio del sistema di controllo si può verificare attraverso una ritardata registrazione sul bilancio di eventi e transazioni che si sono verificate nel periodo di riferimento, o con la mancata presentazione di fatti che possono avere un significativo effetto sulle somme registrate in bilancio. Così come possiamo trovarci di fronte a delle transazioni complesse strutturate in maniera da fuorviare il lettore del bilancio ed il revisore sull’effettiva posizione finanziaria e sulle performance finanziarie dell’entità. Un altro metodo di raggio è quello in cui vengono presentate registrazioni e termini di transazioni significative in maniera alterata e inusuale.

Diversa situazione è quella dell’appropriazione indebita degli *asset societari* che fanno riferimento a colui che, senza averne il diritto, si impossessa come se fosse un ladro degli asset della società, cosa che accade spesso in piccole realtà coinvolgendo dipendenti che si appropriano indebitamente di basse cifre.

L’appropriarsi in maniera indebita degli asset è qualcosa che può riguardare anche il management di una società non facile da scoprire.

L’appropriazione indebita degli asset può verificarsi in diversi modi:

- Sottraendo entrate (appropriazione indebita di crediti verso clienti o deviando le entrate su conti bancari personali);

⁶⁵ ISA 240.A3

⁶⁶ La caratteristica di *journal entries* fraudolente o altri simili aggiustamenti hanno spesso caratteristiche ben identificabili. Ad esempio possono includere entrate fatte con contropartita conti strani, non usuali, o voci non utilizzate in precedenza, fatte da individui che tipicamente non registrano sul libro giornale, registrate alla fine del periodo o come aggiustamenti post chiusura con poche o nessuna spiegazione o descrizione, fatte sia prima che durante la preparazione del Bilancio d’esercizio e che non hanno nessun numero di conto collegabile, o che contengono numeri che si ripetono o sempre le stesse cifre finali.

- Con il furto di asset materiali di proprietà della società od immobilizzazioni immateriali (rubare rimanenze di magazzino per uso personale o vendita, rubando rottami da rivendere, accordarsi con un competitor fornendo informazioni su dati tecnologici importanti in cambio di denaro);
- Con forme di pagamento da parte della società per beni e servizi in realtà mai ricevuti (pagamenti a venditori fittizi, pagamenti a dipendenti fittizi, ecc.);
- Utilizzare gli asset societari per scopi personali (come può essere una garanzia tramite asset societari al fine dell'ottenimento di un prestito personale o alle parti correlate).

L'appropriazione indebita degli asset è correlato da registrazioni false o documenti che attestano la perdita di asset o che sono stati emessi senza le dovute autorizzazioni.

In molti casi, l'appropriazione indebita degli *asset* potrebbe anche non causare un errore significativo od un'omissione di informativa sul Bilancio d'esercizio.

Esistono situazioni in cui la possibilità che la frode scoperta di apparente basso importo con impatto sul bilancio sia solamente l'inizio di un effetto a catena che sommato può portare ad effetti disastrosi. In altre parole, la scoperta di frode che inizialmente può sembrare poco influente può essere indicazione di problemi molto più significativi con ampie implicazioni sull'entità e la sua informativa.

Esistono diverse forme di prevenzione della frode, quello che è indiscutibile è la responsabilità primaria *del management aziendale* che occupa il primo posto nella scaletta delle persone facenti capo alla governance della società ed al management aziendale.

Il management, che ha la visione di coloro che sono incaricati della *governance societaria*, deve fare un grande sforzo ai fini di prevenire la frode stessa e la possibilità che essa prenda forma all'interno della società, e per fare questo il management potrebbe avere bisogno di deterrenti che convincano gli individui presenti nell'entità a non commettere atti di frode per via della probabilità di essere scoperti e puniti.

La prevenzione della frode parte comunque dalla cultura che si crea e che viene alimentata dal management della società all'interno dell'organizzazione aziendale stessa tra i dipendenti. Parliamo di una cultura di onestà e di comportamento etico. Le persone incaricate della governance della società devono porre attenzione alla possibilità che i controlli interni possano essere scavalcati o che i processi presentino alcuni punti in cui vi può essere un'influenza da parte del management aziendale, come potrebbe avvenire nei casi in cui i bonus manageriali siano legati all'ottenimento di risultati di bilancio, il che può influenzare la corretta e veritiera informativa di bilancio⁶⁷.

Cosa fondamentale richiesta al management è quella di fornire corsi sull'etica e sul modo di operare dell'azienda nel business per instaurare in maniera radicale, all'interno della società, nei dipendenti una cultura di onestà e di un comportamento comprendente diversi fattori:

- La creazione di un ambiente positivo di lavoro;
- L'assunzione e la preparazione dei dipendenti in maniera appropriata;

⁶⁷ Fonte ISA 240.4

- La conferma periodica dei dipendenti circa le loro responsabilità;
- L'assunzione di azioni adeguate nel caso di frode sospetta o scoperta.

Con la supervisione del management ai deve assicurare il mantenimento di un sistema di controlli interni adeguato che dia una ragionevole *assurance*, controllo che rientra nella valutazione di coloro che fanno parte della governance della società.

L'*assurance* nel sistema di controlli interni richiama concetti quali affidabilità del collegamento con il financial reporting; efficacia ed efficienza delle operazioni; conformità alle leggi ed ai regolamenti applicabili. In questo rientra la responsabilità stessa del management aziendale nella formazione di un ambiente di controllo che mantenga vivo il rispetto delle policy e delle procedure. Una responsabilità che richiama in essa la il mantenimento del sistema di controlli interni al fine di perseguire l'obiettivo di emettere informativa all'esterno veritiera e corretta.

In tal senso viene ad inserirsi quella che è la *responsabilità del revisore* nella individuazione dell'eventuale frode che può verificarsi in azienda. Ciò spiega la necessità da parte del revisore di ottenere un adeguato grado di *assurance* sul fatto che l'informativa finanziaria giudicata nel suo complesso sia priva di errori significativi dovuti a frode, seppure va sempre considerato il rischio che, nonostante l'audit sia impostato ed effettuato in compliance con i principi ISA, per via di una limitazione inerente dell'audit, degli errori materiali possano non essere individuati.

Il rischio di non individuare un errore materiale derivante da frode è più alto del rischio di non individuare un errore materiale derivante da errori veri e propri, non commessi in maniera volontaria, poiché la frode può coinvolgere schemi organizzati e disegnati accuratamente per non permettere di essere individuata, oppure la volontaria mancata registrazione di transazioni ed ancora la rappresentazione fuorviante intenzionale dei fatti al revisore. Questi tentativi sono tanto più difficili da individuare quanto maggiore è la collusione che potrebbe causare la convinzione nel revisore che l'evidenza di *audit* raccolta sia reale quando in realtà è falsa ed inventata.

La difficoltà del revisore nello scoprire la frode dipende dall'abilità del soggetto, dalla frequenza delle manipolazioni, dal grado di collusione coinvolta, dalla grandezza dell'importo manipolato e dalla seniority delle persone coinvolte: infatti è molto più facile scoprire una frode reiterata nel tempo piuttosto che valutare l'eventuale frode nelle stime contabili (in quanto risulta difficile la distinzione con l'errore).

E' più difficoltoso per il revisore individuare un errore materiale risultante da frode del management piuttosto che dei dipendenti poiché il management è in una posizione in grado di manipolate direttamente od indirettamente le registrazioni oppure scavalcare i controlli interni e le procedure atte a prevenire frodi di tipo similare effettuate dal personale dipendente della società.

Al management aziendale ed ai dipendenti coinvolti in una situazione di frode non resta che provare ad occultare la frode che stanno perpetuando attraverso diversi modi, non è difficile a tal proposito trovare collaborazione tra management, dipendenti e terzi

L'entrata in vigore del D.Lgs. n.39/2010 ha apportato notevoli modifiche alle procedure di revisione nonché agli standard qualitativi previsti dalla revisione contabile stessa.

In particolare le modifiche si sono concentrate sui controlli contabili, attuati dai revisori in maniera periodica, previsti dalla procedura di revisione contabile di bilancio che servono ad effettuare un controllo periodico circa la corretta rilevazione dei fatti di gestione della società e della regolare tenuta della contabilità sociale⁶⁸.

Stiamo parlando della cosiddetta revisione legale⁶⁹ disciplinata unicamente dal decreto legislativo 39/2010 e riservato ai soggetti iscritti nel Registro⁷⁰, la cui iscrizione per le persone fisiche prevede molteplici requisiti. Il presupposto che l'attività svolta dai revisori sia soggetta a un periodico controllo di qualità è uno degli aspetti più importanti su cui la riforma si basa.

Questo può farci capire il motivo per il quale talvolta è opportuno affrontare il tema della revisione partendo "dal fondo", ossia dalle norme sui controlli e sulle sanzioni: sapere quali aspetti della propria attività verranno verificati è il primo elemento da considerare proprio per organizzare al meglio l'attività stessa⁷¹.

Nel controllo delle società di revisione viene preso in esame il sistema interno di controllo della qualità. Il controllore provvederà a verificare la congruità delle risorse a disposizione del revisore con il numero degli incarichi svolti, poiché nei confronti del singolo revisore esiste un limite fisiologico rappresentato dall'obbligo di svolgere le verifiche periodiche di revisione⁷². Quando invece il revisore si avvale di altri soggetti occorre che essi forniscano risorse adeguate sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo.

Ciascun revisore dovrà essere quindi in grado di produrre un elenco delle persone di cui si avvale per lo svolgimento degli incarichi, con l'indicazione delle relative qualifiche professionali e del tempo da essi dedicato alla revisione. Inoltre, trattandosi di fatto di un "*team di revisione*", dovranno anche essere adottate le procedure che assicurano la verifica delle qualità delle persone, la loro direzione e la loro supervisione da parte del revisore⁷³.

Al revisore spetta indicare i corrispettivi stabiliti per ciascun incarico, motivandone la quantificazione. Al controllore vengono indicati una serie di operazioni da rispettare⁷⁴:

- corrispettivo non subordinato a condizioni;
- corrispettivo non determinato in funzione dei risultati della revisione;
- corrispettivo non dipendente da prestazioni di servizi diversi dalla revisione (anche alle altre società del gruppo);
- corrispettivo quantificato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità del lavoro di revisione.

⁶⁸ P. PISONI, F. BAVA, D. BUSSO, A. DEVALLE, *Il bilancio d'esercizio 2010. Principi, struttura e valutazioni*, Euroconference editore, Verona, settembre 2009

⁶⁹ Art. 2328 Codice civile

⁷⁰ D.Lgs. n.39/2010, art. n.2

⁷¹ P. CEPPELLINI, R. LUGANO, *Un voto all'attività del revisore*, Il sole 24 ore, 13 maggio 2010

⁷² D.Lgs. n.39/2010, art. n.14

⁷³ Fonte ISA 220

⁷⁴ D.Lgs. n.39/2010, art. n.10, commi n.9 e 10

Sono tutte queste verifiche che garantiscono un maggiore grado di indipendenza nella revisione del Bilancio d'esercizio da parte del revisore esterno, e ciò spiega il motivo per cui il sistema di controllo deve essere indipendente dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile controllate ed è soggetto al controllo pubblico; il suo finanziamento deve essere sicuro ed esente da qualsiasi influenza indebita da parte dei revisori legali. I controllori sono persone con formazione ed esperienza professionale adeguate in materia di revisione legale e di informativa finanziaria, e devono in più possedere una formazione specifica in materia di controllo della qualità.

La responsabilità primaria di assicurare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del Sistema dei Controlli Interni e del processo di gestione dei rischi è rimessa agli Organi Aziendali dell'impresa, secondo le competenze di ciascuno di essi. Il complesso dei rischi aziendali è presidiato nell'ambito di un preciso modello organizzativo che integra metodologie e presidi di controllo a diversi livelli, tutti convergenti con gli obiettivi di assicurare efficienza ed efficacia dei processi operativi, salvaguardare l'integrità del patrimonio aziendale, tutelare dalle perdite, garantire l'affidabilità e l'integrità delle informazioni, verificare il corretto svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa interna ed esterna. Gli Organi, a prescindere dal modello di governo societario prescelto (tradizionale, dualistico, monistico), assicurano il loro corretto ed efficiente funzionamento.

Chief Financial Officer (CFO) nel monitorare la solidità finanziaria dell'azienda, incide nei principali processi di pianificazione strategica e di controllo dei rischi. La visione olistica di azienda del CFO, fa di lui l'interlocutore privilegiato del management dell'Impresa dal momento divenendo, in tal modo, un *owner*:

- del sistema di controllo di gestione;
- della definizione e gestione delle politiche finanziarie di breve e medio periodo;
- della rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale.

Nelle imprese di minori dimensioni e in quelle ad uno stato iniziale di sviluppo (*early stage*), il CFO è principale, se non unico, referente per la gestione dei processi di controllo dei rischi assumendo il ruolo di controller con l'espletamento delle funzioni di controllo seguendo alcune fasi :

- la formalizzazione di uno specifico Mandato da parte dell'Organo con Funzione di Supervisione Strategica;
- la formalizzazione di flussi informativi verso gli Organi Aziendali;
- la predisposizione di una Relazione periodica annuale sui risultati dell'attività di controllo svolta;
- la presentazione di un piano annuale delle attività di controllo.

“Un uomo simile è magari capace di disprezzare il denaro da giovane, ma poi si attacca tanto più avidamente quanto più invecchia, perché, in fondo, ha l’anima di un affarista, e gli atteggiamenti virtuosi in lui sono sempre fasulli, dal momento che è assolutamente privo della salvaguardia più importante”.

“E qual è questa salvaguardia?” chiese Adimanto.

“Ragione e cultura, fuse insieme in piena maturità, unica ancora di salvezza nel corso della vita”.

PLATONE, Repubblica o Sulla giustizia

Caso PARMALAT: un fallimento della Corporate Governance

Il caso *Parmalat* ha fatto esplodere in Italia la consapevolezza dei pericoli insiti in una struttura di governo delle imprese non trasparente e non permeata dalla cultura della responsabilità etica e sociale e dell’integrità morale.

Prima ancora di essere un esempio di cattiva *Governance*, è da considerarsi un vero e proprio episodio criminale reiterato a causa del tentativo di procrastinare nel tempo la resa dei conti di un’incapacità industriale.

Si è trattato di una serie di pratiche di occultamento di dati finanziari reali e di distorsione di flussi di cassa che hanno visto decine di persone impegnate per moltissimi anni a falsificare i bilanci, costruire fittizie operazioni di vendita, creare conti correnti inesistenti, costituire società off-shore.

Oltre alle falsificazioni contabili intraprese inizialmente per occultare le perdite industriali, vennero poste in essere operazioni a favore della famiglia Tanzi, beneficiaria di molte distrazioni di denaro per coprire perdite di attività personali non riconducibili al gruppo Parmalat.

La famiglia Tanzi pose in essere una serie di attività al fine di promuovere Parmalat con veicoli diversi dalla mera pubblicità (Parma calcio) al fine di assicurarsi appoggi politici (Odeon Tv), che si rivelarono dei veri e propri errori strategici.

Dalla sua fondazione risalente agli anni ‘60 da *Calisto Tanzi* si passa negli anni ‘90 alla volontà della realizzazione di attuare una strategia per un piano di internazionalizzazione attraverso investimenti diretti, soprattutto nella forma di acquisizioni, sostenuta finanziariamente dal ricorso all’indebitamento bancario e obbligazionario. Per dare vita a questo piano di sviluppo era necessario mantenere adeguatamente capitalizzata la società poiché, teoricamente la quotazione avrebbe significato aprire le porte all’ingresso di nuovi azionisti.

Tuttavia la quotazione in Borsa, oltre ad essere avvenuta in modo assolutamente non trasparente, fu semplicemente il “*trampolino di lancio*” per l’esplosione dei debiti.

Le continue acquisizioni fecero esplodere il fabbisogno finanziario e di conseguenza l'indebitamento, inoltre scelte sbagliate da parte del management portarono ad un peggioramento della situazione di dissesto che dal 1990 al 2002 permise una crescita dei debiti di circa il 42%.

Dopo il dissesto si parlerà comunque di indebitamento e *non di insolvenza* grazie agli artifici posti in essere dal management.

Nel corso del periodo 1988-1989 la situazione finanziaria di *Parmalat* diventa insostenibile poiché la crescita basata meramente sui debiti introduce la *Parmalat* nella fase della maturazione del declino con perdita di flussi reddituali e di valore del capitale.

E' il periodo in cui Tanzi entra in contatto col direttore generale del Monte dei Paschi di Siena (Mps), Carlo Zini, ed è grazie a questa amicizia che viene programmato un salvataggio dell'azienda in più fasi: nel maggio 1989 Centro Finanziaria (del gruppo Mps) architettò un prestito a scadenza triennale per *Parmalat* da 120 miliardi di lire sottoscritto da un gruppo di banche italiane e straniere e da due banche controllate direttamente dal Monte dei Paschi di Siena, con la clausola secondo cui il mancato rimborso avrebbe comportato la trasformazione del debito in capitale Parmalat e conseguente inversione delle quote degli azionisti all'interno della stessa Parmalat. L'intervento delle banche permise a Tanzi di coprire il livello d'indebitamento, così da permettere di realizzare il passo successivo ossia la quotazione in Borsa (Tanzi allaccia rapporti con la Finanziaria Centro Nord, società che svolgeva prevalentemente attività di trading di azioni quotate di altre società), questo segnerà l'inizio della fine per la grande azienda *Parmalat*.

Tanzi riesce a quotare l'azienda non attraverso un collocamento pubblico ma attraverso il meccanismo delle cosiddette scatole cinesi, sfruttando come contenitore una società già quotata, (Fcn) alla quale aveva già concesso la partecipazione di maggioranza della *Parmalat S.p.a.*

Un'operazione questa che consente alla famiglia Tanzi di reperire il denaro necessario alla ricapitalizzazione della *Parmalat*, di acquistare *Parmalat* ponendola sotto il controllo della società quotata, che poi muterà la sua denominazione in *Parmalat Finanziaria S.p.a.* e di mantenere il controllo della società quotata stessa. In sintesi la quotazione era servita per accedere alle emissioni obbligazionarie su larga scala.

E' nel corso degli anni Novanta che prende forma la *Parmalat* "parallela": una ragnatela di società disseminate nei paradisi fiscali o a fiscalità privilegiata, in particolare le Cayman e Lussemburgo dove due terzi delle società sono esentate dall'obbligo di redigere i bilanci e le uniche informazioni che è possibile reperire sono la ragione sociale, l'indirizzo e il nome dell'agente rappresentante. I proprietari sono coperti dal più totale anonimato. Alle Cayman non ci sono imposte sui profitti aziendali né sulle plusvalenze da operazioni finanziarie.

Queste società venivano utilizzate per occultare perdite e per distrazioni di denaro a favore di società riconducibili alla famiglia Tanzi, società utilizzate da Tanzi per emettere obbligazioni ed eludere così la normativa prevista dall'art 2410 del Codice Civile (ante D.lgs. 6/2003) che limitava fortemente le emissioni di obbligazioni da parte delle società.

I bilanci di *Parmalat* S.p.a., quantomeno dal 1990 in poi, sono stati oggetto di falsificazioni “tarate” sugli obiettivi che di anno in anno venivano individuati, con lo scopo finale di evidenziare una situazione di crescita complessiva del Gruppo, e di nascondere, al contrario, le aree di criticità che man mano emergevano.

Così facendo Parmalat otteneva credito impegnandosi sostanzialmente a mantenere in equilibrio la sua struttura finanziaria e a conseguire un livello minimo di margine operativo che consentisse di realizzare flussi di cassa tali da essere sufficienti al rimborso dei debiti finanziari.

Tuttavia, per continuare ad alimentare il sistema, era costretta ad occultare il vero livello d’indebitamento. I falsi realizzati fino al 1998 si caratterizzavano per la loro grossolanità e consistevano, per esempio, nella cessione di crediti falsi o inesigibili iscritti nei confronti di società riconducibili alla famiglia Tanzi, in contropartita di corrispettivi mai ricevuti ma anche l’iscrizione di falsi ricavi con il supporto di falsi contratti. Dal 1999 il livello di falsificazione dei conti del Gruppo viene raffinato adottando prevalentemente un unico soggetto, la Bonlat Financing Corporation (nata dall’esigenza di concentrare in un’unica società tutte le problematiche dei bilanci del gruppo) con sede nelle Isole Cayman, controllata indirettamente da *Parmalat Finanziaria S.p.a.*

L’attività di revisione contabile del gruppo *Parmalat* venne svolta, come revisore principale, dalla Deloitte&Touche e, come revisore secondario, dalla Grant Thornton responsabile per le società dell’area off-shore (entrambe riconducibili alla stessa Parmalat). Il passaggio dei debiti e dei crediti frutto dei falsi contabili avvenne in modo graduale sino a che Bonlat divenne l’unico recettore di tutti gli artifici. Bonlat fu protagonista di numerose operazioni fittizie, una delle più clamorose è la falsa vendita di 300 milioni di tonnellate di latte in polvere a Cuba per un corrispettivo di 359 milioni di dollari e per fare ciò si creò un conto corrente bancario fittizio aperto presso la sede di New York della Bank of America per un importo di 3.95 miliardi di euro che fu creato direttamente negli uffici di Collecchio scannerizzando il logo della banca e inventando il numero di conto. Queste e le tante altre operazioni “fittizie” fecero raggiungere l’obiettivo di far apparire la *Parmalat* come una azienda con elevata liquidità.

Le prime difficoltà finanziarie del gruppo risalgono a febbraio 2003, quando Parmalat Finanziaria S.p.a., annuncia l’emissione di un prestito obbligazionario destinato ad investitori istituzionali, accolto dal mercato in modo tanto negativo da indurre la società a ritirare l’emissione annunciata, e facendo incorrere la Parmalat nella cosiddetta *perdita di affidabilità* che pone la complessiva situazione della multinazionale sotto osservazione dalla Consob, mediante ricorso all’informazione continua. Nel bilancio approvato alla fine di marzo 2003 risultava esistente una liquidità pari a circa 4 miliardi di euro, a fronte di un indebitamento pari a circa 7 miliardi di euro. L’operazione messa in campo dalla Parmalat aveva posto una semplice domanda negli investitori: “*Perché una società apparentemente carica di liquidità come Parmalat stava diventando una emittente di obbligazioni a getto continuo?*”.

In seguito alla richiesta di chiarimenti da parte della Consob, la società non è più in grado di dare risposte sufficienti e soprattutto di riuscire a mantenere fede agli impegni presi in prossimità della scadenza di un

bond da 150 milioni di euro emesso da Parmalat Finanziaria e il cui rimborso appare a rischio. La Parmalat opta per il *risanamento dell'Azienda attraverso il coinvolgimento dell'autorità amministrativa con l'attuazione di procedure concorsuali*.

Ad una prima ripresa Tanzi abbandona ogni carica direttiva all'interno della società, affidandone completamente il destino a Bondi, convinto di essere in grado di recuperare l'azienda entro la fine di gennaio 2004 avvalendosi della cooperazione degli analisti di PwC.

All'arrivo di Bondi alla guida del Gruppo si avrà una ripresa del titolo in borsa, ma la situazione precipita, in maniera irrecuperabile quando la Bank of America fa conoscere che il documento, con cui si attestava la presenza su un suo conto di 3.95 miliardi di euro di liquidità, è falso. Iniziano le indagini della magistratura che nel giro di pochi giorni porteranno all'arresto di Tanzi, del direttore finanziario in carica Del Soldato, dell'ex-direttore Tonna e di due revisori della Grant Thornton, Bondi, con la collaborazione dei revisori da lui incaricati, ci si accorge che la situazione finanziaria ed economica del Gruppo è ben diversa da quella risultante dai bilanci. A questo punto a Bondi non resta che optare per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi con il D.lgs. 270/99 che prevedeva "*Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza*". Tale decreto consentiva l'immissione immediata nella procedura che prevede la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'art.1 del D.lgs. 270/99, tutelando l'impresa in tempi più rapidi da azioni esecutive intentate dai creditori.

Dalla relazione depositata dai revisori di PwC, incaricati da Bondi, nel 2004 la situazione economica e finanziaria del gruppo risulta che la maggior parte delle attività sono in perdita con un buco di oltre 14,3 miliardi di euro.

Il caso *Parmalat* si è verificato dopo l'introduzione di innovazioni normative volte ad irrobustire la *Governance delle società* quotate, del resto la *Parmalat* non aveva adottato, alla data della crisi, un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, data la scarsità dei tempi necessari (circa 18 mesi dall'entrata in vigore del testo normativo ed il rivelarsi della crisi) per una corretta implementazione. Tuttavia se il crac non fosse scoppiato, *Parmalat* avrebbe sicuramente adottato il modello in esame, rafforzando così la sua immagine di azienda solida e attenta alla salvaguardia degli interessi degli stakeholders.

Nel caso *Parmalat* non pochi sono i responsabili del disastro a cui si è assistiti, anche il Collegio Sindacale è stato messo sotto accusa a causa della sua inerzia; due sono i casi più eclatanti che mostrano chiaramente il grado di inerzia all'interno di tale organo di controllo:

- 1 Questioni relative all'assetto di governance del gruppo e all'eccessiva concentrazione di poteri in capo all'azionista di maggioranza Calisto Tanzi evidenziate nella denuncia presentata dal Fondo Hermes (investitore istituzionale socio di Parmalat Finanziaria S.p.a). Nella denuncia la situazione finanziaria viene giudicata "*pericolosamente sovraesposta*" (è evidente la rottura del rapporto di fiducia tra il management e gli investitori istituzionali) con una chiara

preoccupazione riguardo la strategia degli investimenti, giudicati inappropriati, e i cui vantaggi non risultano molto chiari.

- 2 Venivano anche fatte osservazioni critiche circa la mancanza di dialogo con il management esecutivo, l'eccessiva concentrazione di poteri in capo a Tanzi e ai suoi familiari e l'eccessivo indebitamento finalizzato a proteggere il controllo del gruppo da parte dello stesso Tanzi e della sua famiglia⁷⁵.

Nel crollo della Parmalat verranno coinvolgimento due società di revisione: Grant Thornton e la Deloitte & Touche. La prima che aveva certificato i bilanci della società dal 1990 fino al 1998, quando l'incarico è stato conferito alla Deloitte&Touche per ottemperare all'obbligo di rotazione previsto dall'art. 156 Tuf; tuttavia alla Grant Thornton restò il compito di certificare i bilanci delle società off-shore (il Presidente e partner di Grant Thornton, ebbero tuttavia rapporti con Parmalat già dagli anni inizi degli Ottanta in quanto entrambi certificavano i bilanci della società per conto della società Hodgson Landau Brands, divenuta poi Grant Thornton).

Deloitte&Touche ha ricoperto il ruolo di revisore principale del gruppo Parmalat, nonostante al revisore secondario Grant Thornton risultasse affidata la revisione delle entità più critiche e significative dell'area di consolidamento, in violazione dei principi contabili che stabiliscono che il revisore principale debba raggiungere una conoscenza del gruppo o dell'azienda nel suo complesso e deve effettuare la revisione delle entità del gruppo o aziende più significative per la natura delle operazioni svolte. Nelle relazioni Deloitte&Touche si limitava ad affermare che il loro giudizio era basato anche sul lavoro di altri revisori.

A seguito del caso Parmalat Penca e Bianchi verranno condannati per i reati di agiotaggio, ostacolo agli organi di vigilanza e falso dei revisori. Inoltre, ai sensi della l.n. 231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, la società Grant Thornton (oggi Italaudit) sarà condannata a pagare 240 mila euro di sanzione pecuniaria e 400 mila di confisca.

Anche due revisori di Deloitte&Touche, Adolfo Mamoli e Giuseppe Rovelli, verranno condannati dal Tribunale di Milano. Inoltre nel 2007 la società di revisione Deloitte&Touche ha corrisposto a Parmalat S.p.a. la somma di 149 milioni di dollari per risarcimento dei danni.

Tra i soggetti ritenuti responsabili del crack *Parmalat* si individuano in primo luogo le banche⁷⁶: esse avrebbero venduto le obbligazioni ai risparmiatori privati, pur essendo consapevoli dello stato di dissesto in cui versava il gruppo, allo scopo di ridurre, con le somme in tal modo acquisite, la propria esposizione debitoria. Seconda la relazione depositata il 20 luglio dal consulente tecnico della procura di Milano, infatti, gli istituti di credito avrebbero per lungo tempo collaborato con Parmalat per consentire che un gruppo ormai

⁷⁵ Il Fondo Hermes approvò il bilancio al 31.12.2002 rimanendo evidentemente soddisfatto! delle risposte fornite da Parmalat.

⁷⁶ Secondo le dichiarazioni rese dall'amministratore delegato di Unicredit, ALESSANDRO PROFUMO, nel corso dell'Audizione dinanzi alle Commissioni riunite VI e X della Camera dei Deputati e 6^a e 10^a del Senato della Repubblica, da un'indagine condotta tra i propri clienti riferisce che la gente considera il proprietario imprenditore il più colpevole dello scandalo Parmalat, ma, subito dopo, le banche.

al collasso continuasse ad essere percepito dai piccoli risparmiatori come un'entità solida e affidabile⁷⁷. Lo stesso commissario straordinario, nella propria relazione, afferma che senza la collaborazione degli istituti di credito la *Parmalat* non sarebbe potuta sopravvivere così a lungo. Le più grandi banche d'affari, pur nella consapevolezza dello stato di dissesto, avrebbero “*utilizzato le legislazioni peculiari dei paradisi fiscali per collocare le obbligazioni e fornito direttamente risorse finanziarie mediante prodotti di finanza strutturata che avrebbero di fatto concorso alla falsa rappresentazione della situazione economica e finanziaria del gruppo*”. Il tutto ovviamente per lucrare elevate commissioni⁷⁸.

L'accusa che con maggiore frequenza è stata mossa nei confronti degli istituti di credito nel caso *Parmalat* è quella di aver agito in una situazione di conflitto di interessi: esse, infatti, avrebbero venduto allo sportello titoli di cui, presumibilmente, conoscevano la rischiosità e lo avrebbero fatto allo scopo di ridurre la propria esposizione debitoria nei confronti dell'impresa emittente o, quantomeno, allo scopo di eliminare dal proprio portafoglio titoli, che, di lì a poco, sarebbero diventati carta straccia.

Da parte loro le banche difendono le proprie posizioni incentrate sul fatto che le scelte di acquisto di titoli sono imputabili a politiche adottate dalla singola impresa di investimento⁷⁹ e non certo alla conoscenza della situazione di dissesto della società. Nel caso specifico di *Parmalat*, le caratteristiche dei titoli non avrebbero giustificato, sempre secondo le banche, l'adozione di alcuna particolare cautela nella vendita alla clientela *retail* che andasse oltre le disposizioni previste dall'art. 21 Tuf⁸⁰ e dal regolamento di attuazione emanato dalla Consob n. 11522/98. Si trattava di obbligazioni corporate emesse da una società della cui solidità non si aveva motivo di dubitare, e soprattutto erano assistite da un rating ufficiale fornito da Standard & Poor's che le giudicava a basso rischio di insolvenza.

Quanto al rientro nei crediti verso la *Parmalat*, le banche si difendono strenuamente, evidenziando come non si siano avuti rientri o come, dove essi si sono verificati, non siano dipesi dal collocamento dei bond, ma da altri rapporti con l'emittente o da politiche generali di gestione del debito nei confronti di tutti gli affidati. Nel corso delle audizioni che hanno interessato i vertici delle quattro banche maggiormente coinvolte nei

⁷⁷ In base alla relazione sopra menzionata un qualsiasi operatore qualificato mediante la semplice lettura dei bilanci, i dati pubblici disponibili sui bond e quelli forniti dalla centrale dei rischi non avrebbe potuto non accorgersi del reale stato dei fatti. MONTI, Una fabbrica di bilanci falsi, *Il sole 24ore*, 21/7/2004.

⁷⁸ ODDO, *Il cappio delle commissioni*, *Il sole 24ore*, 21/7/2004.

⁷⁹ Ciascun gruppo bancario è stato in grado di fornire delle valide spiegazioni per la mancata presenza di obbligazioni Parmalat presso i propri fondi di investimento al momento del collasso: per Unicredit, si è trattato di scelte dipendenti dalla politica del fondo che non acquista titoli di società che effettuano crescita con rilevanti operazioni esterne; per San Paolo IMI le valutazioni dei fondi sono effettuate in maniera indipendente rispetto a quelle del settore creditizio e sono basate soprattutto sul profilo di rischio dei fondi che gestiscono, sui tempi di ritorno che da tali investimenti devono ottenere; anche per Banca Intesa i fondi hanno assunto le proprie decisioni di acquisto e di vendita in totale autonomia, secondo politiche basate sulle caratteristiche del titolo; nel caso di Capitalia, al momento del default solo tre fondi su 50 avevano in portafoglio obbligazioni Parmalat, con un'esposizione complessiva inferiore allo 0,5% ciascuno. Quanto riportato risulta dalle audizioni dei rappresentanti dei gruppi bancari menzionati nel corso dell'indagine conoscitiva più volte citata.

⁸⁰ In base a tale articolo: “*Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo i conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque a i clienti la trasparenza ed equo trattamento; d) disporre risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati [...]*”.

casi Cirio e *Parmalat*⁸¹, è stato precisato che non c'è stato rientro a causa della emissione dei bond; è stato, inoltre, ribadito che, comunque, non sarebbe stato possibile, sulla base delle informazioni disponibili, rilevare anomalie nella situazione di *Parmalat* che potessero giustificare comportamenti di chiusura nei suoi confronti, non solo perché le certificazioni di bilancio non presentavano rilievi di sorta, ma anche perché i rapporti dalla società con le singole banche non lasciavano presagire alcuna difficoltà considerevole⁸². La società non aveva fatto registrare ritardi nei pagamenti, né il credito erogato e l'ammontare delle emissioni obbligazionarie potevano considerarsi sintomatici di una situazione di difficoltà, soprattutto se paragonati alla ingente liquidità che comunque figurava nei suoi bilanci. Ciò era giustificabile alla luce della struttura del gruppo: una multinazionale con sedi in numerosi paesi esteri, infatti, deve normalmente poter contare su una forte liquidità per gestire le attività. Riassumendo dunque, il coinvolgimento delle banche si è avuto in tutte le fasi della vicenda: come finanziatori dell'impresa, attraverso l'erogazione del credito, come manager delle emissioni obbligazionarie e come venditori dei bond alla clientela retail (in riferimento alle sole banche italiane).

Tutto questo porta ad una inevitabile constatazione in merito alla vicenda *Parmalat*: la inefficacia dei controlli, di tutti i controlli sono responsabili di quanto è stato permesso alla *Parmalat*, dal consiglio di amministrazione incluso il comitato di audit, dal collegio sindacale, dai revisori, dagli analisti, dalle società di rating, dalle banche finanziatrici, dalle banche che hanno organizzato le emissioni obbligazionarie, dalla stampa specializzata, dalla Borsa Italiana, dalla Banca d'Italia e dalla stessa *Consob*⁸³.

Se poi si pensa all'arco di tempo in cui il raggio è avvenuto, oltre 10 anni, la cosa diventa davvero ancor più grave. Non possiamo non riconoscere come motivazioni di base le carenze e i difetti normativi alla base del crack *Parmalat*, ma non possiamo non riconoscere parte della colpa a quel sistema del capitalismo italiano, di base familiare, che assegna al singolo individuo il potere su una azienda anche quando assume dimensioni rilevanti come nel caso della *Parmalat*.

⁸¹ Le quattro banche in questione sono Unicredit, San Paolo IMI, Banca Intesa e Capitalia.

⁸² Nessuna delle banche coinvolte ha, infatti, registrato difficoltà nella gestione corrente dei rapporti di credito con il gruppo.

⁸³ www.eurozine.com.

CONCLUSIONI

E' d'obbligo precisare che società di revisione contabile non sono una trovata del ventesimo secolo. La necessità di un controllo sull'operato degli amministratori della *res publica* risale al periodo dell'Alto Medioevo quando la nascita dei primi Comuni, portò alla luce il problema di preoccuparsi per la realizzazione di un sistema di analisi e verifica dell'andamento della contabilità comunale: *“L'esigenza sui fatti amministrativi sorge al verificarsi di alcune condizioni: anzitutto è necessario che i fatti posti in essere siano di un certo rilievo; successivamente è necessario che si crei una contrapposizione di interessi tra coloro che detti fatti pongono in essere e coloro che da questi ultimi possono, per varie ragioni, trarre una qualche utilità. E' indubbio che storicamente tali condizioni si siano verificate inizialmente nell'amministrazione della cosa pubblica⁸⁴”*.

moderno concetto di revisione aziendale esterna è però molto più recente, risale al periodo che va dalla fine del XVIII secolo all'inizio del successivo quando in Inghilterra nacque tutta una serie di scuole di pensiero sulla materia dei controlli sulle società, ovvero la figura della società di revisione indipendente, incaricata di svolgere “dall'esterno” verifiche sulle risultanze contabili di soggetti imprenditori: *“Le origini della revisione dei conti risalgono al 1400 quando nel Regno Unito, appaiono per la prima volta dei soggetti con la funzione di dissuadere i membri delle cooperazioni dal compiere irregolarità nella gestione. Nasce sempre in Gran Bretagna, intorno al 1850, la figura del revisore dei conti, come attualmente considerata a causa del verificarsi di numerose operazioni di tipo speculativo, ed a ragione dello sviluppo di associazione di grande respiro commerciale come risposta all'esigenza pubblica, sempre più avvertita, di una revisione indipendente delle risultanze contabili, allo scopo di verificarne l'esattezza e l'attendibilità a beneficio dei soci e dei terzi⁸⁵”*.

Le prime società nelle quali i soci potevano godere della limitazione della responsabilità patrimoniale in ragione del capitale conferito, saranno società inglesi, difatti *“la professione dei revisori dei conti data l'inizio del secolo scorso, in Inghilterra, ed è nata praticamente contemporaneamente allo sviluppo della società con limitazioni nella responsabilità dei soci⁸⁶”*.

I primi istituti di revisione contabile di una certa importanza comparvero negli ultimi anni del XIX secolo e furono una diretta emanazione della volontà di un gruppo di esperti indipendenti in materia (l'Istituto Americano *A.I.C.P.A. -l'American Institute of Certified Public Accountants*, - e l'Istituto Inglese *Chartered Accountants*, ancora oggi presente) con compiti di formulare, sulla base di esperienze concrete maturate in ambiti professionali, dei principi contabili e dei principi di revisione che fossero universalmente riconosciuti

⁸⁴ LUCIANO D'AMICO, *Note sull'evoluzione dell'istituto della Revisione* (in Rivista Italiana di Ragioneria e di economia aziendale), RIREA Roma 1990, pag 158

⁸⁵ ANDREA NASINI, *La Revisione contabile. Analisi e procedure*, Chiappichelli, Torino 2001 pag 3

⁸⁶ SERGIO LACONICA, *Revisione contabile e certificazione di bilancio: la prassi internazionale e la realtà italiana* in Rivista dei dottori commercialisti- Giuffrè Editore, Milano 1980, pag 222

dai vari operatori come pilastri sui quali basare il proprio lavoro: *“Verso la fine del 1800 la revisione contabile approda negli Stati Uniti ed è l’American Institute of Certified Public Accountants (A. I. C. P. A.) organizzazione professionale dei revisori indipendenti, a ricoprire un ruolo fondamentale nella formazione e nella statuizione dei principi contabili e di revisione. I due Istituti incaricati della formulazione dei principi contabili e di revisione sono l’Accounting Principles Board (sostituito poi con il Financial Accounting Standard Board, F.A.S.B.) incaricato di formulare i principi contabili ed il Committee on Auditing Procedures, incaricato di formulare i principi di revisionenel 1880, ancora in Gran Bretagna, per volontà di esperti in materia contabile, nasce l’Istituto dei Chartered Accountants per occuparsi della situazione e del successivo aggiornamento dei principi contabili attraverso la pubblicazione di Standard Accounting Principles⁸⁷”*.

L’importanza che nel tempo hanno rivestito questi Istituti risiede ancora oggi nel fatto che, pur non esistendo norme che stabiliscono quali siano i principi da seguire, è opinione diffusa che per avere una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti sociali si debbano applicare i principi contabili emanati dall’*Istituto dei Chartered Accountants*.

La forza degli Istituti sopra menzionati nasceva dal fatto che essi non si limitavano alla semplice enunciazione di un complesso di principi di tecnica computistica, ma cercarono di fornire una garanzia della legittimità e dell’indipendenza dei giudizi rilasciati dai revisori contabili, stabilendo chiari principi di etica deontologica ai quali gli stessi revisori si sarebbero dovuti attenere.

Le società di revisione nascevano con *“l’obiettivo di acquisire ogni elemento necessario per consentire al revisore di esprimere un giudizio se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo di riferimento. Sebbene il giudizio del revisore incida sulla valutazione dell’attendibilità del bilancio, tale giudizio non rappresenta una garanzia del futuro funzionamento dell’impresa né che la stessa sia stata amministrata in modo efficace ed efficiente”*.

Garanzie che, nell’analisi di alcune questioni poste dal “caso Parmalat”, porta a comprendere come il ruolo che assumeranno nel tempo gli amministratori e le relative regole di *governance*, che ne disciplinano l’operato siano state volutamente dimenticate, raggirate.

Il caso parmalat, non unico né ultimo, mostra tutte le falle nel sistema di controlli interni, sulle funzioni dei revisori e sull’attività di analisti e agenzie di rating, con particolare attenzione al ruolo che il requisito funzionale dell’indipendenza di tali soggetti avrebbe dovuto rivestire ai fini di un’efficiente e corretto svolgimento dell’attività di tutti quanti svolgono un’attività di “monitoraggio” della gestione societaria.

Nell’intera vicenda, il ruolo dell’azionista di maggioranza della società è cruciale nel progettare e mettere in atto tutta una serie di operazioni industriali e finanziarie, lecite e illecite, che porteranno il gruppo Parmalat al collasso, operazioni avvenute con il placet dei membri del CdA e la cui composizione è piuttosto inadeguata rispetto alle dimensioni e alle ambizioni dell’azienda (nessuno degli amministratori possedeva un

⁸⁷ ANDREA NASINI, *La Revisione contabile. Analisi e procedure*, Chiappichelli, Torino 2001 pagg. 4-6

curriculum adatto ad una multinazionale delle dimensioni di Parmalat e molti di essi erano parenti o collaboratori da decenni del Presidente del gruppo).

Formalmente, Parmalat adottava un sistema di corporate governance che, pur in parte differenziandosi dalle indicazioni del Codice di Autodisciplina italiano⁸⁸, prevedeva un Regolamento Assembleare e un Codice di Comportamento di Internal Dealing; inoltre si era dotata di un comitato di remunerazione e di un comitato per il controllo interno costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione.

E' già dall'osservazione sui dati relativi alla governance della società che si possono però riscontrare alcune carenze "di sostanza" e che porteranno al crack la Parmalat.

Crack da valutarsi come una truffa agevolata dal conflitto di interessi degli stessi organi di controllo, o ancora di più come un vero fallimento del sistema dei controlli interni ed esterni.

Il default della Parmalat travolge l'intero mercato finanziario italiano, poiché il soggetto coinvolto è il quarto gruppo alimentare in Europa, composto da 213 società distribuite in 30 paesi diversi, attivo non solo nel settore del latte e dei suoi derivati, ma anche in quello delle bevande, dei prodotti da forno e in quello conserviero, un gruppo aziendale accresciuto tra il 1997 ed il 2001, e che era riuscita ad acquisire imprese in Canada, Australia, Spagna, Stati Uniti, Argentina, Venezuela e Brasile.

Del resto saranno proprio la modalità del reperimento dei finanziamenti necessari per l'espansione internazionale, attraverso un'incessante e massiccia serie di emissioni di prestiti, a causare "imbrogli" finanziari trasferendo milioni di euro nei portafogli di molti investitori (gestori di fondi comuni d'investimento, compagnie d'assicurazione, grandi speculatori internazionali, fino al piccolo investitore). Per anni tutto questo fu possibile grazie al fatto che la fiducia degli investitori sembrava ben riposta: i bilanci del gruppo alimentare Parmalat beneficiavano della certificazione di amministratori, collegio sindacale e revisori. Le agenzie di rating consigliavano l'acquisto dei titoli Parmalat fino ad un mese dal crollo.

Era l'11 novembre del 2003 che un comunicato stampa ne ribadiva "la grande solidità della struttura economico-finanziaria del gruppo" e nemmeno un paio di mesi dopo il caso Parmalat sarebbe esploso in tutta la sua gravità: bilanci non veritieri, falsificati per più di dieci anni, avevano tenuto nascosto alla comunità finanziaria che il gruppo Parmalat, a fronte di miliardi di euro di liquidità dichiarati, aveva le casse vuote, che i debiti netti erano il triplo di quelli dichiarati, che gli utili erano semplicemente frutto di artificiali operazioni contabili.

Il crollo improvviso della Parmalat ha messo in crisi le regole e la fiducia nel sistema finanziario italiano: l'intero sistema dei controlli sui conti e sulla gestione della società si è rivelato insufficiente. Banca d'Italia e Consob hanno subito dure critiche per non aver vigilato adeguatamente sui risparmi di famiglia, in Parlamento maggioranza ed opposizione si sono rinfacciati errori e connivenze, l'intero sistema bancario ha

⁸⁸ Il Codice di Autodisciplina (c.d. Preda) adottato da Borsa Italiana Spa, è stato redatto dal Comitato della Corporate Governance delle Società Quotate ed è stato emanato nel 1999 e modificato nel luglio del 2002. Il testo è disponibile sul sito www.borsaitaliana.it.

subito un danno enorme, il ruolo delle agenzie di rating è stato messo in discussione. Il caso Parmalat è emblematico per evidenziare il fallimento del sistema dei controlli che hanno avuto sui mercati finanziari, sul sistema bancario e sui risparmiatori, con gravi responsabilità che alcuni istituti bancari hanno avuto nella vicenda seppure molti sostengono che, per alcuni versi, essi stessi sono stati delle vittime e non i corresponsabili del default del gruppo.

Bibliografia

- AA.VV. (1973). *La certificazione professionale dei bilanci: problemi generali e tecniche di esecuzione* da libro Giannini
- ANACLERIO M., MIGLIETTA A., SALVI R., SERVATO F., *Internal auditing. Una professione in continua evoluzione* da libro Ipsoa, (2011).
- BALZARINI P., *Commento all'art. 164 in La disciplina delle società quotate nel Testo Unico della Finanza D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58*
- BALZOLA F., *La responsabilità contrattuale del revisore contabile: obbligazione di mezzo o di risultato?*, in *Giur. it.*, 2006
- BANCA D'ITALIA, CONSOB, ISVAP, "Esercizi 2009 e 2010 - Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulle verifiche per riduzione di valore delle attività (impairment test) sulle clausole contrattuali dei debiti finanziari, sulle ristrutturazioni dei debiti e sulla Gerarchia del fair value", Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 4 del 3 marzo 2010
- BERNARDI D., DELFINO M., MARTINOTTI P. (2013). *Il controllo di qualità della revisione legale dei conti per il collegio sindacale, il revisore unico e la società di revisione* da libro Egea
- BRUNO F. e ROZZI, *Dalla sollecitazione all'investimento all'offerta al pubblico di prodotti finanziari*, in *Giur. comm.*, 2008, I
- BRUSA I., *Attuare e controllare la strategia aziendale. Mappa strategica e balanced scorecard*, Giuffrè editore, Milano, 2007
- BUTA G. M., *Commento all'art. 164*, in *Testo unico della finanza*, diretto da Campobasso, II, Torino, 2002
- CEPPELLINI P., LUGANO R., *Un voto all'attività del revisore*, Il sole 24 ore, 13 maggio 2010
- COTTINO G., *La responsabilità degli intermediari finanziari* - *Giur. it.*, 2010
- CULASSO F., *Sistema – impresa e gestione per processi*, Giappichelli Editore, Torino, 1999
- CULASSO F., *Gestione del rischio e controllo strategico. Un'ottica sistemica aziendale*, Giappichelli Editore, Torino, 2009
- D'AMICO L., *Note sull'evoluzione dell'istituto della Revisione* (in *Rivista Italiana di Ragioneria e di economia aziendale*), RIREA Roma 1990, pag 158
- FACCI V., *Il danno da informazione inesatta nell'attività di revisione contabile*, in *Resp. civ. e prev.*, 2007
- GAZZETTA UFFICIALE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
- GIAPPICHELLI G., *Lezioni di economia aziendale*, Editore, Torino, 2003
- LACONICA S., *Revisione contabile e certificazione di bilancio: la prassi internazionale e la realtà italiana* in *Rivista dei dottori commercialisti*- Giuffrè Editore, Milano 1980
- MONTALENTI P., *La società quotata*, Padova, 2004

NASINI A., *La Revisione contabile. Analisi e procedure*, Chiappichelli, Torino 2001

ODDO G., *Il capio delle commissioni*, Il sole 24ore, 21/7/2004

PISONI P., BAVA F., BUSSO D., DEVALLE A., *Il bilancio d'esercizio 2010. Principi, struttura e valutazioni*, Euroconference editore, Verona, settembre 2009

PISONI P., BAVA F., BUSSO D., DEVALLE A., *Il primo bilancio redatto con gli IAS/IFRS*, Egea Spa, Milano, 2007

PRICEWATERHOUSECOOPERS, *pwc audit guide*, 2010

REGOLAMENTO CE 1606/2002

SANGIOVANNI V., Commento all'art. 94 t.u.f., in *Commentario breve al diritto dei consumatori*, a cura di De Cristofaro e Zaccaria, Padova, 2010

SANGIOVANNI V., *La nuova responsabilita` da prospetto nell'art. 94 t.u.f.*, in *Giur. di Merito*, 2010

SITOGRAFIA

https://en.wikipedia.org/wiki/Detection_risk

www.consob.it

www.eurozine.com

www.pc-facile.com

www.pricewaterhouseCoopers Spa

www.wikipedia.com

www.wikipedia.org